

**CMP S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 231/2001**

## INDICE GENERALE

### LIBRO I – PARTE GENERALE

#### **PREMESSE**

1.1 L'ambito operativo di CMP S.R.L.	8
1.2 Oggetto Sociale	8
1.3 La Governance della Società	9
1.3.1 Assemblea Soci	9
1.3.2 Consiglio di Amministrazione	9
1.3.3 Organo di Controllo	10

#### **2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 10**

2.1 Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato	10
2.2 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001	15
2.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	17
2.4 Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria	18

#### **3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 18**

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	18
3.2 Metodologia di elaborazione del Modello	19
3.3 La Struttura del Modello	19
3.4 Adozione del Modello	20
3.5 Interessati al Modello	20

#### **4 AREE DI RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI 21**

4.1 Il sistema di controllo	22
-----------------------------	----

#### **5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 23**

5.1 Istituzione	23
5.2 La composizione dell'Organismo ed i suoi requisiti	23
5.3 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	24
5.4 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	25
5.5 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	25
5.5.1 Il reporting verso l'Odv	25
5.5.2 Il reporting dell'Odv agli organi di CMP s.r.l.	26

#### **6. IL SISTEMA DISCIPLINARE 27**

6.1 Sezione I: I soggetti destinatari	28
---------------------------------------	----

6.1.1	Gli amministratori	28
6.1.2	I dipendenti di CMP s.r.l.	28
6.1.3	Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello	28
6.2	Sezione II: Le condotte rilevanti	29
6.3	Sezione III: Le sanzioni	29
6.3.1	Le sanzioni nei confronti degli Amministratori	30
6.3.2	Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali	30
6.3.3	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti	30
6.3.4.	Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	31
6.4	Sezione IV: Il procedimento di irrogazione delle Sanzioni	31
<b>7.</b>	<b>COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>	<b>33</b>
7.1	L'informazione sul Modello	33
7.2	La formazione sul Modello	33
7.3	Comunicazione degli aggiornamenti del Modello	33
<b>8.</b>	<b>WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>34</b>
8.1	Che cos'è il whistleblowing	34
8.2	L'istituto	34
8.3	La piattaforma on-line per le segnalazioni	35
8.4	Oggetto e contenuto delle segnalazioni	36
8.5	Invio delle segnalazioni e procedura di verifica	36
8.6	Tutela del segnalante	37
8.7	Responsabilità del segnalante	38
8.8	Sistema disciplinare	38
8.9	Privacy	39

## **LIBRO II – PARTE SPECIALE**

### **PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

A.1 Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio	41
A.2 I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di Commissione	43
A.3 Aree potenzialmente “a rischio”, attività “sensibili” e reati prospettabili	53
A.4 Individuazione delle aree c.d. “strumentali” e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti	61
A.5 I principi generali di comportamento nei rapporti con la p.a.	66
A.5.1 Area del Fare	66
A.5.2 Area del Non Fare	67
A.6 I compiti dell’Organismo di Vigilanza	68

### **PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI**

B.1 I reati di cui all’art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. n. 231/2001	69
B.2 Aree potenzialmente “a rischio”, attività “sensibili” e reati prospettabili	74
B.3 Controlli e protocolli di CMP s.r.l.	78
B.4 I Flussi informativi	79
B.5 Principi generali di comportamento	79
B.5.1 Area del Fare	79
B.5.2. Area del Non Fare	80
B.6 Misure di Prevenzione	80
B.7 I compiti dell’Organismo di Vigilanza	82

### **PARTE SPECIALE C – REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E**

#### **SICUREZZA SUL LAVORO**

C.1 La tipologia dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> del Decreto)	84
C.1.1 Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25 <i>septies</i> , D. Lgs. n. 231/2001)	86
C.2 Il sistema delle deleghe nell’ambito delle attività sensibili inerenti la gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008	89
C.3 Organizzazione di CMP s.r.l. in materia di igiene e sicurezza del lavoro	90
C.3.1 Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008	91
C.4 Potenziali aree di attività a rischio	92
C.5 Destinatari della parte speciale C)	98
C.6 Principi di comportamento	99
C.7 Principi ed elementi applicativi del modello	101
C.7.1 Nomina e compiti del responsabile interno	101
C.7.2 Norme/circolari	101
C.7.3 Flussi informativi	101

C.7.4 Monitoraggio	101
C.7.5 Registrazione e archiviazione	102
C.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	102

**PARTE SPECIALE D – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO  
DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA**

**ILLECITA**

D.1 I reati di cui all'articolo 25- <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001	103
D.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili	106
D.3 Principi generali di comportamento	108
D.3.1 Area del Fare	108
D.3.2 Area del Non Fare	108
D.4 I flussi informativi	109
D.5 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	109

**PARTE SPECIALE E – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO  
DI DATI**

E.1 I reati di cui all'articolo 24 <i>bis</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	110
E.2. Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili	115
E.3 Principi generali di comportamento	116
E.3.1 Area del Fare	116
E.3.2 Area del Non Fare	118
E.4 I Flussi informativi	118
E.5 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	119

**PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI**

F.1 I reati di cui all'articolo 25 <i>undecies</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	120
F.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili	120
F.3 Principi generali di comportamento	131
F.3.1 Area del Fare	131
F.3.2 Area del Non Fare	132
F.4 Sistema di prevenzione e controllo interno	133
F.5 I Flussi informativi	133
F.6 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	134

**PARTE SPECIALE G – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A  
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

G.1 Il reato di cui all'articolo 25 <i>decies</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	135
G.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili	135
G.3 Principi generali di comportamento	136

G.4 I Flussi informativi	137
G.5 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	137

#### **PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

H.1 I reati di cui all'articolo 25 <i>bis.1</i> del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	138
H.2 Principi generali di comportamento	139
H.3 I Flussi informativi	139
H.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	139

#### **PARTE SPECIALE I – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

I.1 I Reati di cui all'articolo 24 <i>ter</i> del D.Lgs n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	140
I.2 Aree potenzialmente 'a rischio'. Attività 'sensibili'. Reati prospettabili	142
I.3 Principi generali di comportamento	142
I.4 I flussi informativi	143
I.5 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	143

#### **PARTE SPECIALE L – REATO DI IMPIEGO DI CITTADININI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE**

L.1 I Reati di cui all'articolo 25 <i>duodecies</i> del D.Lgs n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	144
L.2 Aree potenzialmente 'a rischio'. Attività 'sensibili'. Reati prospettabili e principi generali di comportamento	146
L.3 I flussi informativi	147
L.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	147

#### **PARTE SPECIALE M - REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

M. 1. I reati di cui all'art. 25 <i>terdecies</i> del D. Lgs. 231/2001	148
M. 2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività sensibili	154
M.3. Principi generali di comportamento	154
M. 4. I flussi informativi	155
M. 5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	155

#### **PARTE SPECIALE N – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

N.1 I Reati di cui all'articolo 24 <i>quater 1</i> del D.Lgs n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	156
<u>CODICE ETICO</u>	157

#### **ALLEGATI**

Documento di Valutazione dei Rischi e allegati

Statuto

Organigramma

**LIBRO I**

**PARTE GENERALE**

## 1. PREMESSE

### 1.1. L'ambito operativo di CMP s.r.l.

La CMP s.r.l. è una società che si occupa di costruzione e montaggio di impianti industriali principalmente finalizzati alla lavorazione del pannello truciolato, di prodotti sintetici, alla produzione di mangimi, all'energia elettrica a biomasse. In tale ultimo ambito la CMP s.r.l. costruisce centrali a biogas.

La CMP s.r.l. si occupa anche della manutenzione degli impianti industriali

### 1.2. Oggetto sociale

*in forza dell'oggetto sociale di cui all'art. 2 dello Statuto la CMP s.r.l. può svolgere le seguenti attività di costruzione E MONTAGGIO DI CARPENTERIA METALLICA PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E TUBAZIONI IN GENERE; - L'ACQUISTO E LA VENDITA DI TERRENI E LA LORO VALORIZZAZIONE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E LOTTIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE, DIRETTA ED INDIRECTA DI FABBRICATI E LA LORO VENDITA, IN BLOCCO E ANCHE FRAZIONATA; LA CONCESSIONE E/O ASSUNZIONE DI APPALTI, L'AMMINISTRAZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, NONCHE' LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, OPERE E QUANT'ALTRO DIRETTAMENTE CONNESSI A TALI BENI; - L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E CONNESSE DI CUI ALL'ART. 2135 C.C., INCLUSE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA CON UTILIZZO DI BIOMASSE AGRICOLE. ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE O FINANZIARIA CHE ABBA ATTINENZA ALL'OGGETTO SOCIALE; POTRA' RILEVARE AZIENDE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO; POTRA' CONCEDERE OD ASSUMERE PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE NONCHE' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI ALTRE SOCIETA' TIPICHE. LA SOCIETA', CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO SIA DI ATTIVITA' RISERVATE DI CUI ALLA LEGGE 2/1/91 N. 1 E LEGGE 5/7/91 N. 197 ED AL D.L.VO 1/9/93 N. 385, SIA DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DI RACCOLTA DEL PUBBLICO RISPARMIO, POTRA' PROVVEDERE: - ALL'ASSUNZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, A SCOPO DI INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI ANCHE OGGETTO DIVERSO DAL PROPRIO; - AL COMPIMENTO, COME ATTIVITA' MERAMENTE ACCESSORIA, DI OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E MOBILIARI DI INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI IN TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO, IN OBBLIGAZIONI E IN TITOLI QUOTATI; - ALLA RACCOLTA DI FINANZIAMENTI, ANCHE INFRUTTIFERI, DA SOCI NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI DI CUI AL D.L.VO 1/9/93 N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, E DELLE SUCCESSIVE NORME CHE DOVESSERO ESSERE EMANATE IN MATERIA; - ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE, ANCHE REALI, A FAVORE DI TERZI. 2. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, DI CREDITO E DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE*

### **1.3. La Governance della Società**

CMP s.r.l. è una società di capitali a responsabilità limitata. La governance societaria è basata sul sistema tradizionale (“classico” o “latino”), cui si applicano, in quanto compatibili, le norme civilistiche relative alle società di capitali.

La Società si compone dei seguenti Organi Sociali:

- l’Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l’esclusione di competenze gestorie;
- il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione dell’impresa);

#### **1.3.1. Assemblea Soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

L’assemblea dei soci delibera:

- A. sulle materie espressamente riservate alla loro competenza dall’art. 2479 c.c.;
  - B. sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione;
  - C. sulla determinazione dei provvedimenti da assumersi in presenza di perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo;
  - D. sullo scioglimento anticipato della società;
  - E. nomina e revoca dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione;
  - F. la revoca dello stato di liquidazione;
  - G. l’approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
  - H. sulle modificazioni dell’atto costitutivo (e/o statuto);
  - I. sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
    - a) sulla esclusione del socio;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 9 dello statuto.

#### **1.3.2. Consiglio di Amministrazione**

La Società può essere amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da

un numero di Consiglieri variabile da 2 (tre) a 9 (nove), secondo quanto deciderà di volta in volta l'Assemblea dei soci al momento della nomina.

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio elegge il Presidente e ove lo ritenga opportuno il Vice presidente.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale, ove nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno otto giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima (da pervenire comunque almeno 24 ore prime), nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono all'unanimità dei voti.

### **1.3.3. Organo di controllo**

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma del codice civile, un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Al momento la Società non ha nominato il Collegio Sindacale.

## **2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA VOLUZIONE**

### **2.1 Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato**

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (d'ora in poi, per brevità, "Decreto"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come "Enti"; esclusi lo Stato, gli enti pubblici

territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa - invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale - nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, come specificato all'art. 5 del Decreto, da:

- a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizioni apicale). In tale ipotesi si presume che l'illecito sia imputabile ad una politica dell'Ente o, perlomeno, ad un deficit organizzativo, ragione per cui l'Ente si riterrà responsabile ove non dimostri la estraneità al fatto illecito;
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. soggetti in posizione subordinata). In tale ipotesi la responsabilità viene ricondotta all'inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

La disciplina di responsabilità dell'Ente, delineata dal Decreto si fonda quindi sul concorso tra:

- criteri di imputazione oggettiva, ovvero che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso;
- criteri di imputazione soggettiva, ovvero che il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'Ente.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta delittuosa.

Alla data di adozione del presente modello, il Decreto contempla i seguenti reati presupposto:

• **Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p., art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.).

• **Reati societari** (art. 25 *ter* D.lgs. n. 231/2001):

- o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- o False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- o Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- o Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- o Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- o Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- o Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- o Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- o Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- o Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- o Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

• **Reati informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24 *bis* D.lgs. n. 231/2001):

- o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- o Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- o Documenti informatici [Falsità in atti riguardante un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria] (art. 491 *bis* c.p.).

• **Reati ambientali** (art. 25 *undecies* D.lgs. n. 231/2001):

- o Delitti contro l'ambiente (art. 452 *bis*, *quater*, *quinqües*, *sexies*, *octies* c.p.);

- o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- o Reati in materia di scarichi (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006);
- o Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- o Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- o Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- o Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- o Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006);
- o Reati in materia di emissioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- o Reati relativi al commercio internazionale di specie in via d'estinzione e alla commercializzazione e la detenzione di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992);
- o Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive [all'interno delle misure di tutela dell'ozono atmosferico] (art. 3 Legge 549/1993);
- o Inquinamento doloso o colposo [tramite scarichi in mare delle navi] (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001)

- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis 1. D.Lgs. n. 231/2001):

- o Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- o Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)
- o Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- o Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- o Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- o Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- o Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 *duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001):

- o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- o Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- o Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);

- o Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Dpr 309/1990);
- o Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), numero 5) c.p.).

- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 *bis* D.Lgs. n. 231/2001):

- o Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- o Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- o Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- o Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranata (art. 461 c.p.);
- o Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- o Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, medelli e disegni (art. 473 c.p.);
- o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- **Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale** (art. 25 *quater* D.Lgs. n. 231/2001):

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 *quater 1* D.Lgs. n. 231/2001):

- **Reati contro la personalità individuale** (art. 25 *quinquies* D.Lgs. n. 231/2001):

- o Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- o Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- o Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- o Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- o Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- o Tratta di persone (art. 601 c.p.);

- o Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- o Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

- **Abusi di mercato** (art. 25 *sexies* D.Lgs. n. 231/2001):

- o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 *quinquies* TUF);
- o Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 *ter* TUF).

- **Reati transnazionali** (L. 146 del 16 marzo 2006):

- o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- o Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- o Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 *quater* Dpr 43/1973);
- o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 Dpr 309/1990);
- o Disposizioni contro l'immigrazione clandestina;
- o Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- o Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/2001).

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25 *octies* D.Lgs. n. 231/2001).

- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 *novies* D.Lgs. n. 231/2001):

- o Delitti previsti degli articoli 171, primo comma, lettera a) bis, e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies L. 633/1941.

## 2.2 Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **I. Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11 (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente, attività della medesima volta ad eliminare o attenuare le conseguenze, o prevenire la commissione di altri reati), mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto al fine di assicurare l'effettività della sanzione.

### **II. Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2° dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

L'art. 15 del Decreto prevede che laddove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sulla occupazione.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

### **III. La confisca**

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

### **IV. La pubblicazione della sentenza**

La pubblicazione della sentenza, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

## **2.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato**

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza, di seguito, anche "OdV");
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi esclude che il reato possa essere addebitato all'Ente per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra richiamata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b). Segnatamente, è ivi prescritto che:

- il Modello preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore. E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso, nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

#### **2.4 Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria**

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel Maggio 2004 e, da ultimo, nel Marzo 2008. Tutte le citate versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state giudicate, dal Ministero di Giustizia, adeguate al raggiungimento dello scopo fissato.

La Confcooperative (organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali italiane) ha elaborato della proprie Linee Guida per la redazione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del decreto legislativo 231/2001 il quale è stato ovviamente tenuto in conto ai fini della redazione del presente Modello Organizzativo.

### **3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

#### **3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello**

CMP s.r.l., di seguito "CMP", sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

### 3.2 Metodologia di elaborazione del Modello

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è articolato principalmente in due fasi:

- ✓ mappatura delle attività sensibili e definizione del livello di rischio

Tale fase presuppone un'analisi dell'attività della fondazione volta ad individuare le “aree a rischio” reato, vale a dire di quei settori, rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati, tra quelli indicati dal Decreto.

Nell'ambito di ciascuna “area a rischio”, sono poi state individuate le attività e/o i processi c.d. “sensibili”, ovvero quelli al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati.

Per ognuna delle attività sensibili, si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Segue poi la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto del reato medesimo.

- ✓ progettazione del sistema di controllo

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli, atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Infine, unitamente all'attività di cui sopra, c.d. di *risk assessment*, è stato predisposto, oltre al Modello Organizzativo e di Gestione:

- ◇ un “Codice Etico”: protocollo che rappresenta lo strumento per esprimere i principi di deontologia aziendale che CMP riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Collaboratori;
- ◇ lo statuto dell'Organismo di Vigilanza (“Disciplina e compiti dell'OdV”);
- ◇ nonché un “Sistema Disciplinare” idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### 3.3 La Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, una “Parte Speciale”, il “Codice Etico” e gli “Allegati”.

Nella Parte Generale, dopo una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, oltre ad una sintetica ricognizione delle previsioni e dei compiti dell'OdV, sono individuate le Aree di attività a rischio e sensibili, i sistemi e gli schemi di controllo interni.

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa in nove parti:

- Parte Speciale A) relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B) relativa ai Reati Societari;

- Parte Speciale C) relativa ai Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale D) relativa ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza;
- Parte Speciale E) relativa ai Reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale F) relativa ai Reati Ambientali;
- Parte Speciale G) relativa al Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale H) relativa ai Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale I) relativa ai Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale L) relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare;
- Parte Speciale M) relativa alle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Nell'ambito delle Parti Speciali, sono stati variamente indicati:

- I. le aree ritenute a rischio reato e le attività sensibili;
- II. i reati astrattamente perpetrabili;
- III. la tipologia dei controlli che verranno posti in essere sulle singole aree di rischio;
- IV. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- V. i compiti e i flussi informativi riferibili all'OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati.

### 3.4 Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- A. Predisposizione del Modello;
- B. Approvazione del Modello: Il C.d.A. di CMP s.r.l. ha competenza esclusiva per l'adozione del presente Modello;
- C. Modifiche ed Integrazioni del Modello: Il C.d.A. di CMP s.r.l. ha altresì competenza esclusiva in merito alle successive modificazioni ed integrazioni del Modello;
- D. Applicazione del Modello e relativa verifica: CMP s.r.l.

assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato; al fine di ottimizzarne l'applicazione è data facoltà all'Organo Amministrativo, di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale.

### 3.5 Interessati al Modello

Il presente Modello si applica a tutti coloro che ricoprono cariche sociali all'interno di CMP s.r.l.

nonché al personale di questa e, in modo particolare, a chi svolge un'attività ricompresa tra quelle considerate sensibili. Più generalmente, il Modello si rivolge a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente.

Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere altresì osservate da coloro che operano in nome e per conto di CMP s.r.l., da tutti i dipendenti ed anche dai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche o società.

I destinatari del Modello, di seguito “Interessati” sono tenuti ad osservare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello conformando la propria attività alla procedure descritte.

#### 4 AREE DI RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI

L’analisi condotta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ha messo in evidenza i seguenti processi sensibili, cioè attività di CMP s.r.l. nel cui ambito sussiste il potenziale rischio di commissione dei reati contemplati dal citato decreto, che verranno sviluppate nelle Parti Speciali.

La seguente mappatura del rischio è stata compilata in seguito a numerose interviste condotte con i singoli Responsabili e con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- **Nell’ambito del Settore Servizio di Prevenzione e Sicurezza (R.S.P.P.):**
  - gestione degli adempimenti prescritti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti lavorativi;
  - comunicazioni all’A.U.S.L., all’Ispettorato del Lavoro ed all’Ufficio di Igiene;
  - gestione dei rapporti con i suddetti Enti in occasione dei controlli svolti sui luoghi di lavoro;
  - predisposizione e aggiornamento del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi e misure di tutela). Si allega copia del D.V.R. e dei relativi allegati i quali costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo.
  
- **Nell’ambito del Settore Amministrazione:**
  - ricezione chiamate telefoniche;
  - fatturazione;
  - compilazione o manutenzione registro S.I.S.T.R.I. (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti);
  - rapporti con organi ispettivi della committenza pubblica;
  - gestione e controllo del “budget”;
  - rapporti con Funzionari ed Ispettori INPS, INAIL, A.U.S.L., *etc.*;
  - anagrafica fornitori e manutentori;
  - gestione contratti;
  - gestione ordini
  - gestione pagamenti fornitori;
  - registrazione fatture fornitori;
  - controllo di gestione;
  - redazione e confronto dei bilanci economici d’esercizio;
  - operazioni bancarie e finanziarie;
  - rapporti con Istituti di Credito;
  - rapporti con Uffici fiscali (Agenzia delle Entrate , Ufficio Imposte, *etc.*);
  - controlli conti correnti, estratti conto e contabilità collegata;
  - gestione cespiti ammortizzabili e determinazione ammortamenti;
  - raccolta ed elaborazione documentazione fiscale.

- **Nell'ambito del Settore Amministrazione - Sistemi informatici:**
  - utilizzo, manutenzione e aggiornamento *software* di gestione;
  - gestione *hardware*;
  - gestione credenziali per accesso ai sistemi di CMP s.r.l.;
  - gestione *firewall* e *server*;
  - utilizzo e manutenzione caselle di posta elettronica;
  - assistenza *software* e telefonia;
  - gestione internet;
  - sito web di CMP s.r.l.
  - social network.
  
- **Nell'ambito del Settore Amministrazione - Risorse Umane:**
  - selezione e reclutamento del personale;
  - anagrafica dei dipendenti;
  - gestione e controllo delle presenze – ferie;
  - piano di formazione, predisposizione e realizzazione dei corsi di formazione, anche obbligatoria (ad esempio in materia di sicurezza);
  - rapporti con Enti di formazione provinciali, regionali e nazionali, per informazioni relative a corsi di formazione del personale;
  - rapporti con Sindacati ed Ispettorato del Lavoro.

#### 4.1 Il sistema di controllo

Determinati protocolli e procedure introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione dei reati.

Il Codice Etico rappresenta il primo protocollo cui è indispensabile uniformarsi.

Gli schemi di controllo interno si sostanziano in un complesso di regole volte a individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi, le attività di controllo tese a prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato.

Gli schemi di controllo interno devono presentare una struttura che si fonda su quattro principi di base:

- a) la separazione dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento delle attività inerenti i processi, in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- b) la “tracciabilità” delle attività, ovvero la costante visibilità delle medesime (ad es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l’individuazione dei “responsabili” e la “motivazione” delle scelte effettuate;
- c) l’oggettivazione dei processi decisionali, così da prevedere che nell’assunzione delle decisioni si prescindano da valutazioni meramente soggettive;
- d) la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Il sistema di controllo sopra delineato si completa infatti con:

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza - successivamente "OdV" - con il compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse - anche in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## **5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1 Istituzione**

In attuazione di quanto prevede il Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché curarne l'aggiornamento, deve essere affidato – affinché l'Ente possa essere esonerato da responsabilità – ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo a tale organismo denominato "Organismo di Vigilanza" (OdV), il relativo incarico è affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

CMP s.r.l., con l'approvazione del Modello, ha approvato il documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza di CMP s.r.l." (che costituisce parte integrante del Modello stesso), nel cui ambito sono regolamentati i profili di funzionamento di tale Organismo, tra i quali:

- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV e dei singoli componenti;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV e dei singoli componenti;
- le risorse assegnate all'OdV;

### **5.2 La composizione dell'Organismo ed i suoi requisiti**

L'Organismo di Vigilanza di CMP s.r.l. è un organismo:

- collegiale: composto da più professionisti esterni a CMP s.r.l.
- e con specifiche competenze in materia giuridica e societaria;
- tenuto a riportare unicamente al vertice, ovvero all'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione).

In conformità a quanto previsto dalle già citate Linee Guida di categoria, l'OdV di CMP s.r.l. si caratterizzerà per rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza. Tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali, facendolo partecipare a decisioni o attività dell'Ente, potrebbero ledere l'obiettività di giudizio;
- professionalità, intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata;

- continuità di azione. Per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato *budget* e di adeguate risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge.

### 5.3 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, 1° comma del Decreto, all'OdV della Società è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero

- ◇ verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- ◇ verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- ◇ a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche e relativi *follow-up*;

2) di aggiornamento del Modello, ovvero

- ◇ curare l'aggiornamento del Modello, proponendo all'Organo Amministrativo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero

- ◇ promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, anche "Interessati");
- ◇ promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi di formazione e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti gli Interessati;
- ◇ riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero

- ◇ assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello;
- ◇ esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, incluse le eventuali violazioni dello stesso;
- ◇ informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- ◇ segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

- ◇ in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente agli archivi ed ai documenti di CMP s.r.l.
- senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture di CMP s.r.l. ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

#### **5.4 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

A completamento di quanto previsto nel documento denominato "Disciplina e compiti dell'OdV", approvato dall'Organo Amministrativo, l'OdV, una volta nominato, potrà redigere un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno potranno essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interne dell'OdV (ad esempio: decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle determine, *etc.*).

#### **5.5 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza**

##### **5.5.1 Il reporting verso l'OdV**

L'OdV, deve essere tempestivamente informato, da tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e dai consulenti, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, a mezzo lettera o e-mail di posta elettronica, all'OdV le informazioni

- ◆ che possano avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
  - eventuali ordini ricevuti dai superiori e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
  - eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi in danno di dipendenti di CMP s.r.l.;
  - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Ente, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate a CMP s.r.l. dai dipendenti in forza del C.C.N.L., in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
  - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.
- ◆ relative all'attività di CMP s.r.l.
- ◆ che possano assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
  - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
  - l'eventuale variazione del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

### 5.5.2 Il reporting dell'OdV agli organi di CMP s.r.l.

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi di CMP s.r.l., in sintesi, si rammenta che l'OdV:

- riferisce oralmente al C.d.A. sull'attività compiuta e sull'esito della stessa, su base almeno semestrale;
- relaziona per iscritto, su base annuale, all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale (se presente), sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV in generale;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;

- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre l'Ente al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni dell'Ente nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

## **6 IL SISTEMA DISCIPLINARE**

CMP s.r.l. ha adottato il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello e dei suoi protocolli.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna a CMP s.r.l., non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere interno, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di CMP s.r.l.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni astrattamente comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti interni, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, è affisso presso la sede di CMP s.r.l., in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

## **6.1 Sezione I: I soggetti destinatari**

### **6.1.1 Gli Amministratori**

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei suoi Protocolli devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione della società una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché i soggetti che "*esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo*" dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione di CMP s.r.l. (di seguito, anche "Amministratori"), quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Atteso che, attualmente, è stato prescelto un sistema che prevede un Consiglio di Amministrazione ne deriva che tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare per l'ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.

### **6.1.2 I dipendenti di CMP s.r.l.**

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assumerà rilevanza, a tale proposito, la posizione dei dipendenti di CMP s.r.l. legati da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto (ad es.: dirigenti non "apicali", medici, infermieri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, *etc.*; di seguito, anche i "Dipendenti").

### **6.1.3 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello**

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, per brevità, collettivamente denominati "Terzi Destinatari") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura e all'organizzazione di CMP s.r.l., ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per l'Ente.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che venissero ad intrattenere con CMP s.r.l. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di CMP s.r.l.;
- i fornitori ed eventuali *partners*.

## 6.2 Sezione II: Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso dei Protocolli che ne sono parte integrante (si veda la Parte Speciale), ne deriva che per “violazione del Modello” deve intendersi anche la violazione di uno o più Protocolli.

Costituiscono violazioni del Modello anche le condotte, ivi incluse quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell’OdV.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree indicate quali “strumentali” o “di supporto” nel Modello (Parte Speciale), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree “a rischio reato” o alle attività “sensibili” indicate nel Modello (Parte Speciale), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto.

## 6.3 Sezione III: Le sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione II.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- la gravità della condotta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento

- sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
  - l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto di CMP s.r.l. di agire nei confronti del oggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

### **6.3.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni così come regolate dai rispettivi contratti collettivi:

- il rapporto scritto;
- la revoca dall'incarico;
- decurtazione stipendio

In particolare: nella applicazione delle predette sanzioni, si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione seconda.

### **6.3.2 Le sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Altro Soggetto Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dal CCNL in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla eventuale retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare: nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione seconda.

### **6.3.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un soggetto qualificabile come "dipendente" applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;

- la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

#### **6.3.4 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Cooperativa;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con CMP s.r.l.

In particolare, nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità delle violazioni previsto nella sezione terza.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) della Sezione II, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, CMP s.r.l. inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

#### **6.4 Sezione IV: Il procedimento di irrogazione delle Sanzioni**

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella Sezione II.

In particolare, si ritiene opportuno delineare le fasi del procedimento di irrogazione delle sanzioni:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi di CMP s.r.l. di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria

attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello.

In caso negativo, trasmette la segnalazione al Responsabile del Settore Risorse Umane, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

In caso positivo invece, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il CdA trasmetterà apposita convocazione al soggetto che ha commesso la violazione.

La convocazione nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data e il luogo e l'ora della riunione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

In occasione della riunione del CdA, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il CdA, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera viene comunicata per iscritto all'interessato, nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Nel caso in cui la violazione avvenga da parte di un "Terzo Destinatario", il C.d.A. invierà a quest'ultimo una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del C.d.A. che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

## **7 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

### **7.1 L'informazione sul Modello**

CMP s.r.l. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello.

Il Modello è comunicato da parte dell'Organo Direttivo ad ogni componente degli organi di CMP s.r.l. Il Modello, unitamente al Codice Etico, è, altresì comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed ai dipendenti dell'Ente, mediante consegna di copia integrale, anche tramite e-mail, nonché mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Della eseguita consegna e del contestuale impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti.

CMP s.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i consulenti esterni, i collaboratori a vario titolo, i fornitori. A tali soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e procedure che l'Ente ha adottato, sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a tali principi, verranno adottate dallo stesso.

L'OdV pianifica ed implementa tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

### **7.2 La formazione sul Modello**

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere, monitorare ed implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno di CMP s.r.l.

In particolare, è previsto che i principi del Modello siano illustrati alle risorse di CMP s.r.l., attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante approvazione di specifici Piani.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

### **7.3 Comunicazione degli aggiornamenti del Modello**

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello suggerendo all'Organo Amministrativo o alle funzioni di CMP s.r.l. di volta in volta competenti le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle funzioni eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello sono comunicati dall'OdV agli Amministratori, agli altri soggetti apicali e a coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, rappresentanza o dirigenza, mediante apposite comunicazioni inviate a

mezzo e-mail e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

## **8. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO.**

### **8.1 Che cos'è il whistleblowing.**

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

### **8.2 L'istituto**

La legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, concernente "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha regolamentato l'Istituto del **Whistleblowing** sia per il settore pubblico e privato.

Già timidamente introdotto nel settore pubblico, il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala attività/comportamenti non conformi a leggi, regolamenti, norme o procedure aziendali dalle quali possono scaturire illeciti.

Il nuovo dettato normativo della Legge 179/2017, si compone di tre articoli:

- il primo apporta le modifiche all'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 -settore pubblico-
- il secondo dispone delle integrazioni all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 -settore privato-
- e infine il terzo integra la disciplina dell'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Con specifico riguardo al **settore privato** la novella interviene attraverso la modifica del D.lgs. 231/2001 inserendo all'art. 6, rubricato "soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente", i nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* :

#### **Comma 2 bis**

*"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

*a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente,*

*segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*

*b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

*c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*

*d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

### **Comma 2 ter**

*“L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo”.*

### **Comma 2 quater**

*“Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo . Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.*

Sulla base della nuova normativa, dovranno quindi essere predisposti:

- A. uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di «presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite» rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001;
- B. almeno un canale alternativo di segnalazione tale, anch'esso, da garantire la riservatezza del segnalante;
- C. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- D. un sistema disciplinare che sanzioni chi viola il divieto di cui sopra ed anche lo stesso segnalante che effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

### **8.3 La piattaforma on-line per le segnalazioni.**

La presente policy integra la procedura già prevista per la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni del Modello e del Codice Etico (tramite gli strumenti di posta ordinaria e posta elettronica) già adottata da CMP s.r.l.

Conformemente alla nuova disciplina del whistleblowing, CMP s.r.l. srl, mette a disposizione una piattaforma internet a libero accesso da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori, partners ed altri, appositamente dedicata quale canale informatico alternativo per le segnalazioni di comportamenti commissivi od omissivi nei rapporti tenuti con l'ente e che possano costituire un illecito ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni potranno essere effettuate accedendo alla apposita sezione “whistleblowing” presente su sito web aziendale [www.CMP.s.r.l.fe.com](http://www.CMP.s.r.l.fe.com).

L'accesso alla piattaforma è soggetto alla politica c.d. “no-log” (no logging & logs) al fine di garantire la tutela del segnalante: ciò significa che, anche qualora l'accesso alla piattaforma dovesse avvenire da un computer connesso alla rete aziendale di CMP s.r.l., questo non verrebbe segnalato e/o tracciato dai sistemi informativi aziendali.

#### **8.4 Oggetto e contenuto delle segnalazioni.**

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, ai sensi del D. lgs. 231/2001.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni e istanza che attengano al rapporto di lavoro.

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Il segnalante dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire al ricevente di procedere alle opportune e più appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- indicazione delle generalità del segnalante con precisazione della posizione/funzione rivestita nell'ente;
- indicazione delle modalità di ricontatto del segnalante (numero di telefono, indirizzo e-mail ecc...)
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione comprese, se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti e le generalità (o qualsiasi altro elemento) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere il fatto/i;
- indicazione di qualsiasi elemento utile a confermare la fondatezza del fatto segnalato (eventuali altri soggetti a conoscenza, documenti ecc...)

Poiché è garantita l'identità del segnalante, la segnalazione anonima, vale a dire ove non è possibile individuarne l'autore, non verrà presa in considerazione ai fini dell'avvio della procedura di verifica della fondatezza dei fatti che vi sono oggetto.

L'Organismo di vigilanza si riserverà tuttavia ogni verifica che riterrà opportuna.

#### **8.5 Invio delle segnalazioni e procedura di verifica.**

Le segnalazioni sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza (OdV) quale organo già destinatario dei flussi informativi secondo le modalità previste dal Modello adottato da CMP s.r.l..

L'OdV di CMP s.r.l., in seguito alla ricezione della segnalazione, avrà il compito di verificare, preliminarmente, la pertinenza della segnalazione rispetto alla casistica di comportamenti/reati che possano comportare una violazione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Qualora l'esito fosse negativo si provvederà all'archiviazione della segnalazione.

Se, diversamente, la segnalazione verrà ritenuta pertinente, l'OdV avrà il compito di attivare la procedura di verifica di fondatezza della segnalazione attraverso le verifiche del caso.

Sebbene l'iter di verifica sia il medesimo già previsto dal Modello per le segnalazioni avvenute con altre modalità, lo stesso dovrà tenere conto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante.

L'OdV dovrà pertanto adottare tutte le opportune e idonee misure a garanzia del segnalante sia in fase di audizione dello stesso che nelle comunicazioni con il CdA ed anche in fase di contestazione dell'addebito al responsabile.

L'OdV trasmetterà la segnalazione ricevuta al CdA priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante.

La riservatezza del segnalante dovrà essere garantita anche durante la stesura dei verbali ed in fase di archiviazione della documentazione.

Tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

La violazione delle prescrizioni di cui al Modello e al Codice Etico, accertata ad esito della procedura, determinerà l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel codice disciplinare del Modello.

Nel caso di rilevanza penale dei fatti, l'OdV inoltrerà la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

## **8.6 Tutela del segnalante.**

Fatte salve le eccezioni di cui si dirà nel prosieguo, l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione; la violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare fatte salve le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel caso di apertura di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- vi siano profili di responsabilità penale.

A tale forma di tutela, la c.d. Legge sul Whistleblowing, affianca un ulteriore strumento di garanzia.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia segnalazione (art. 6, comma 2-bis, lett. c), D.lgs. 231/2001).

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul posto di lavoro, il demansionamento ed ogni altra forma di ritorsione che determini modifiche negative alle condizioni di lavoro (es. trasferimento, cambio orari, riduzione salariale).

Ai sensi della nuova disciplina, l'adozione di tali misure, che sia direttamente o indirettamente collegata alla segnalazione, può essere denunciata anche all'Ispettorato del Lavoro ed alle rappresentanze sindacali .

A ciò si aggiunge la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del mutamento di mansioni ex art. 2013 c.c. e di ogni modifica o misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante avente effetti negativi, diretti ed indiretti, sulle condizioni di lavoro.

A completare questo “sistema binario” di garanzia è l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 6, comma 2-quater, D.lgs. 231/2001. Ciò significa che, nell'ipotesi di controversie legate all'adozione delle misure di cui sopra, sarà onere del datore di lavoro e non del dipendente-segnalante che le misure adottate nei confronti di quest'ultimo sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

### **8.7 Responsabilità del segnalante.**

L'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un sistema disciplinare che sanzioni anche il segnalante che effettui “con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

Il dolo, la cui definizione si rileva dall'art. 43 del codice penale, è la forma più grave di colpevolezza poiché l'evento dannoso o pericolo, determinato dalla condotta attiva od omissiva dell'agente, è da quest'ultimo preveduto e voluto come conseguenza diretta dell'azione.

Si ha invece colpa grave quando il comportamento tenuto dall'agente costituisce un violazione grossolana degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia richiesti nel caso concreto; il comportamento tenuto risulta palesemente discostante dal minimo richiesto.

Fermo restando la responsabilità penale del segnalante nelle ipotesi di calunnia e diffamazione e quella civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., è pertanto responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni fondate ed in buona fede.

Segnalazioni manifestamente false o infondate, effettuate al solo scopo opportunistico di danneggiare il segnalato saranno fonte di responsabilità disciplinare e/o penale nelle opportune sedi.

### **8.8 Sistema disciplinare.**

A completare il nuovo sistema delineato dalla c.d. Legge sul Whistleblowing è l'integrazione del sistema disciplinare già previsto nel Modello.

Verrà sanzionato pertanto, non solo ogni violazione al Modello ed al Codice Etico, ma anche:

- chi viola il divieto di cui all'art. 6, comma 2 bis, lett. c) e quindi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- ed allo stesso tempo, anche il segnalante che agisca con dolo o colpa grave

Oltre alle Tutele Giuslavoristiche, civili e penali sopra dette, al soggetto apicale che dovesse porre in essere atti di ritorsione verranno applicate le medesime sanzioni disciplinari previste dal Modello per la violazione dello stesso e del Codice Etico.

Nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità dell'atto posto in essere.

Anche per il segnalante, nell'ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa grave e sempre fatta salva la responsabilità civile e penale, si applicheranno le medesime sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al Modello.

Nella applicazione delle predette sanzioni si dovrà necessariamente tener conto dell'ordine crescente di gravità.

### **8.9 Privacy.**

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo 196/2003 “Codice privacy” così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione Dati”).

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi saranno tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.

Sulla piattaforma on-line per le segnalazioni il segnalante potrà scaricare l'apposita informativa riguardante il trattamento dei dati personali nonché copia della presente Policy.

**LIBRO II**

**PARTE SPECIALE**

## PARTE SPECIALE A

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

---

#### A.1 LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. N. 231/2001 (di seguito, per brevità, "Decreto"), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, "P.A."), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, "P.U.") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, "I.P.S.").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste e pubbliche, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il "*pubblico ufficiale*" in "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

I "*pubblici poteri*" qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla "*pubblica funzione amministrativa*".

Il *potere legislativo* trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un P.U., in quanto svolge la "*pubblica funzione legislativa*", dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere.

I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente all'attività legislative di sua competenza, ad es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime, per quanto attinenti alla loro attività normativa), le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il "*potere giudiziario*" trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un P.U., in quanto svolge la "*pubblica funzione giudiziaria*" non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli

addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie etc.

I poteri riconducibili alla “*pubblica funzione amministrativa*”, da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della P.A. è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. Questa formula è letta in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione. In tale prospettiva, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale “*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

E', pertanto, un I.P.S. colui il quale svolge una “*pubblica attività*”, non riconducibile ad alcuno dei “*poteri*” sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di I.P.S. sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che anche soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti *funzioni* o *servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Il “*servizio*”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “*pubblica funzione*” da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”. La giurisprudenza ha individuato una serie di “*indici rivelatori*” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene.

Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

## **A.2 I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 25 DEL D.LGS. N. 231/2001 : POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE**

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, CMP s.r.l. potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

### **➤ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)**

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o della Comunità europea finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

*A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per il miglioramento dei sistemi di prevenzione degli infortuni, si destini le somme percepite per acquistare prodotti o materie prime.*

➤ **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato (316 ter c.p.)**

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi l'illecito con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Tale fattispecie inoltre si differenzia da quelle prevista dall'art. 640 bis c.p., in quanto prescinde sia dall'induzione in errore, sia dal verificarsi di un danno patrimoniale, elementi questi invece presenti e caratterizzanti il delitto di truffa.

*A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel seguente caso: il bando prevede che il finanziamento venga concesso solamente a quelle aziende che tra i loro soci e/o amministratori non abbiano mai riportato condanne per i reati in violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; CMP s.r.l., ipotizzando che non si trovi nelle situazione appena rappresentata, partecipa al bando allegando una falsa dichiarazione in ordine ai precedenti penali dei suoi amministratori o soci.*

➤ **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)**

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità Europea.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di un'efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

*A titolo puramente esemplificativo, si evidenzia il caso in cui si inducano in errore l'ufficio permessi di una qualche P.A., mediante artifici o raggiri consistenti, ad esempio, nella falsificazione della documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione.*

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

*A titolo puramente esemplificativo, si evidenzia il caso in cui CMP s.r.l. ponga in essere artifici o raggiri ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.*

#### ➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (*hardware*), sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

#### **Nozioni e caratteristiche di sistema informatico o telematico.**

Secondo la giurisprudenza il sistema informatico è quella macchina "destinata a svolgere qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione, anche solo parziale, di tecnologie informatiche."

Il sistema informatico deve avere quindi tre caratteristiche:

- a) la registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettronica su supporti adeguati, di dati rappresentati attraverso simboli (bit) numerici (codice) in combinazioni diverse;
- b) l'elaborazione automatica;
- c) l'organizzazione di tali dati secondo una logica da consenta loro di esprimere una qualche utilità per l'utente.

Da ciò deriva che il sistema telematico è un insieme di sistemi informatici connessi tra loro (es.: internet, posta elettronica, bancomat).

*L'ipotesi di reato si potrebbe ricondurre all'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (ad esempio, Modello 770), già trasmessi all'Amministrazione. Il reato in esame potrebbe anche configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.*

#### ➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel momento in cui un P.U., abusando della relativa posizione, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all'abuso dei poteri, è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita.

Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione. L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento all'induzione la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 *quater*. Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costrittiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

L'evento del delitto è rappresentato dalla **dazione** o **promessa** indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altra utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Altri ritengono invece che il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 *quater* ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

Il momento consumativo del reato si realizza nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa. Il dolo richiesto è un dolo generico che deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato. Di conseguenza l'agente deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale. E' opportuno evidenziare *che è un tipo di reato che racchiude una peculiare forma di offesa (anche) alla Pubblica Amministrazione, che può scaturire solo dal diretto e personale coinvolgimento del pubblico funzionario nella commissione del fatto; come l'imparzialità è un attributo doveroso dell'agire amministrativo, così la violazione e la lesione dell'imparzialità è alla portata solo del pubblico funzionario che, vis a vis del privato, lo prevarichi agendo per soddisfare propri o altrui interessi di parte. L'estraneo può senz'altro contribuire a questa specifica forma di offesa, ma con condotte che giacciono al di fuori del tipo legale: apportando questo o quel contributo causale alla sua realizzazione da parte del pubblico funzionario [Ipsa codice penale commentato, commento art. 317, par. XIV, pag. 2217].*

*Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e derivi in qualche modo un vantaggio per CMP s.r.l.*

### ➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal P.U., poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Scompare dunque il riferimento al compimento di un singolo atto d'ufficio (compiuto o da compiere) e si delinea la condotta nel fatto di ricevere utilità (o di accettarne la promessa), per l'esercizio della funzione o dei poteri. Soggetti attivi del reato in parola sono il Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio. Privato e agente pubblico sono soggetti al medesimo trattamento punitivo. Il privato corruttore risulta punibile in qualsiasi caso di promessa o dazione.

La condotta incriminata consiste nel ricevere utilità per l'esercizio della funzione o dei poteri.

Viene meno la distinzione temporale avente come riferimento il compimento dell'atto (antecedente/sussequente) "per l'esercizio": comprende sia l'effettivo svolgimento di attività funzionali (compiute o da compiersi), sia il potenziale svolgimento di attività future. Non è necessario, comunque, il compimento di specifici atti, posto che oggetto della condotta è la disponibilità del soggetto pubblico ad asservire la sua funzione (o i suoi poteri) ad interessi privati.

La fattispecie in esame diviene così la più ampia fattispecie corruttiva, comprendendo qualsiasi forma di accordo illecito tra agente pubblico e soggetto privato.

La corruzione impropria rimane una fattispecie residuale speciale, atteso che richiede che il patto corruttivo abbia come oggetto specifico il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

"Esercizio della funzione": abbraccia tutti i casi di esercizio legittimo o illegittimo della funzione.

Nella nuova formulazione è scomparso il riferimento al termine "retribuzione" e si fa riferimento soltanto alla ricezione indebita (o accettazione della promessa) di denaro o altra utilità. Questo vuol dire che è vietata al soggetto pubblico la ricezione di vantaggi in cambio dell'asservimento della propria funzione, indipendentemente dalla proporzione di tipo sinallagmatico. Rimangono fuori, ovviamente, le donazioni d'uso di piccola entità.

*"Il nuovo testo dell'art. 318 cod. pen., così come integralmente riscritto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, non ha proceduto ad alcuna "abolitio criminis", neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del "munus" pubblico, sganciata da una logica di formale*

*sinallagma. (Principio affermato in relazione a fattispecie in precedenza qualificata come corruzione impropria).” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19189 del 11/01/2013, dep. 03/05/2013, Rv. 255073).*

E' opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 321 *“Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 tre e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”*

*A titolo di esempio, si cita il caso in cui i vertici di CMP s.r.l. corrompono i dirigenti/ispettori dell'Ausl al fine di ottenere il riconoscimento delle autorizzazioni richieste, oppure i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro per evitare controlli in un cantiere che non rispetta le normative vigenti.*

#### ➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura allorché un P.U. riceva, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione Pubblica.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal P.U., poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

E' opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 321 *“Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 tre e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”*

*A titolo di esempio, si cita il caso in cui i vertici di CMP s.r.l. corrompono i dirigenti/ispettori dell'Ausl al fine di evitare l'applicazione di sanzioni.*

#### ➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione relativi alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Va sottolineato che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di P.U. sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Il dolo richiesto è quello specifico per la cui sussistenza occorre che l'agente, nell'esercizio del suo proposito criminoso, abbia orientato la propria volontà al conseguimento di un *quid pluris* rispetto agli elementi materiali del fatto.

E' opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 321 *“Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 tre e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”*

*A titolo di esempio, si evidenzia il caso in cui soggetti che ricoprono posizioni apicali in CMP s.r.l. corrompano un cancelliere al fine di sottrarre documentazione rilevante ai fini del giudizio nell'ambito del procedimento in corso per contestazioni inerenti il d.lgs. 231/2001.*

### ➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 319 quater c.p. è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che *“... abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità ...”*. Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma *“... dà o promette denaro o altra utilità ...”*.

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di Concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319 quater c.p.

In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costrittiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

Dal nuovo assetto normativo deriva che: ove a porre in essere la condotta costrittiva sia il pubblico ufficiale, sarà integrato il delitto di Concussione ex art. 317 c.p.; laddove invece soggetto attivo della medesima condotta sia un incaricato di pubblico servizio, si configurerà un'ipotesi di Estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 9 c.p..

Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato

di cui all'art. 319 quater c.p. (Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi).

Il Supremo Collegio ha altresì chiarito il rapporto strutturale fra le due menzionate figure delittuose asserendo che fra le stesse intercorre un rapporto di continuità normativa alla stregua dell'art. 2, co.4 c.p. Infatti, afferma la Cassazione "... l'induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p. non è diversa sotto il profilo strutturale da quella del previgente art. 317 c.p. sì da determinare continuità normativa fra le due disposizioni, formulate in termini del tutto identici ...". Ne deriva l'applicazione della *lex mitior* in relazione ai fatti commessi nel vigore della precedente disciplina, salvo il limite del giudicato (Cass., sez. VI, 11.02.13, ric. Melfi).

Di assoluto rilievo appare inoltre il differente inquadramento giuridico della figura del "concusso mediante induzione". Quest'ultimo, se nella versione antecedente alla legge n. 190/12 non era punibile al pari del "concusso mediante costrizione", con la riforma ha mutato radicalmente veste. Infatti, mentre nel delitto di Concussione (art. 317 c.p.) viene confermata la non punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una vittima dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di Indebita induzione (art. 319-quater comma secondo c.p.) viene invece affermata – per la prima volta - la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da vittima diviene così concorrente necessario del reato.

Ciò posto, sotto il profilo processuale la Corte di Cassazione si è trovata a decidere se il soggetto concusso costituitosi parte civile nel processo per l'originario reato di Concussione mediante induzione ex art. 317 c.p. conservi la legittimazione all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno anche dopo che, stante la continuità normativa fra le due fattispecie, il fatto venga riqualificato alla stregua dell'art. 319 quater comma primo c.p.

La Suprema Corte ha risposto affermativamente.

Il concusso, che in base al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole non può assumere la veste di imputato per il nuovo reato di cui all'art. 319 quater comma secondo c.p. conserva la legittimazione all'azione civile nel processo per l'originario reato di concussione in virtù del principio generale secondo cui se un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso su di esso non influiscono le successive vicende della punibilità (Cass., sez. VI, 25.01.13, ric. Ferretti). Al diritto del danneggiato al risarcimento del danno non si applicano infatti i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali fissati dall'art. 2 c.p. ma il principio di cui all'art. 11 delle pre-leggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e in ogni caso non ha effetto retroattivo (Cass., Sez. unite, 21.01.92, Dalla Bona, Cass., sez. V, 24.05.05, n. 28701, Romiti).

*Si cita l'esempio di un pubblico ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che induca i soggetti apicali di CMP s.r.l. a corrispondergli una somma di denaro al fine di evitare un denuncia fiscale.*

#### ➤ **Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione di cui sopra possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti;
- dall'indebito utilizzo del potere di spesa dell'amministratore.

Sotto un diverso profilo, i reati di corruzione possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- prestazione di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a condizioni ingiustamente vantaggiose.

A titolo esemplificativo, nei casi di corruzione (ad esclusione dell'ipotesi in atti giudiziari), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo da parte di una qualsiasi pubblica amministrazione;
- la concessione/rilascio di una licenza.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318 comma 1, 319, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

*Si veda l'esempio di cui al reato 319 cp con la differenza che l'attività è posta in essere dall'incaricato di pubblico servizio.*

#### ➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un P.U. o di un I.P.S., sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del P.U. (o I.P.S.) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non sia accettata dal P.U., poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. (su cui, vedi *supra*).

Soggetto attivo può essere chiunque, anche un soggetto qualificato il quale potrà agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario allorché la formulazione della proposta illecita possa essere ricondotta alla sua iniziativa.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta l'offerta o la promessa.

Il dolo richiesto è un dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)**

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- **Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)**

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti ed ulteriori rispetto a quelle già irrogate.

In ordine alla struttura del reato di cui all'art. 23, co II, d.lgs. 231/2001, si ritiene che valgano i consueti criteri d'imputazione del reato all'ente. Oltre all'interesse o al vantaggio, espressamente indicati dalla norma, devono ritenersi implicitamente richiamati anche i criteri di cui agli artt. 5, 6 e 7, così come dovrebbe ritenersi ammesso in favore dell'ente il ricorso alle condotte riparatorie e risarcitorie di cui all'art. 17 d.lgs. 231/2001. In merito agli autori del reato presupposto si evidenzia che il co. II, dell'articolo in esame non richiede che il reato presupposto venga commesso da un soggetto apicale o da un subordinato e poiché il delitto è comune, sembra lecito dedurre che questo illecito amministrativo possa sussistere anche se il reato è commesso da soggetti non funzionalmente legati all'ente, purché nell'ambito dello svolgimento dell'attività dell'ente. Se è così si pone un problema di coordinamento con i criteri di imputazione soggettiva del reato di cui agli artt. 6 e 7.

In ultimo si osservi che l'art. 23 deroga almeno in parte ai presupposti di applicazione delle sanzioni interdittive stabiliti dall'art. 13 d.lgs. 231/2001, posto che non sono richieste né le gravi carenze organizzative, né la reiterazione.

### **A.3 AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”, ATTIVITÀ “SENSIBILI” E REATI PROSPETTABILI**

Sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa di CMP s.r.l., le aree considerate “a rischio”, ovvero i settori e/o i processi rispetto ai quali è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio”, sono state individuate quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area a rischio.

#### ◆ **Area a rischio n. 1 - Rapporti con Pubbliche Amministrazioni**

##### **- ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione  
Presidente del CdA  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
Responsabile del Settore Amministrazione  
Responsabile risorse umane

##### **- attività sensibili:**

- a) Rapporti con Uffici dell’Amministrazione Finanziaria;
- b) Rapporti con Funzionari ed Ispettori I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.U.S.L.;
- c) Rapporti con Sindacati ed Ispettorato del Lavoro;

##### **- reati astrattamente ipotizzabili:**

1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.);*
2. *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (316 ter c.p.);*
3. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 c.p.);*

#### ◆ **Area a rischio n. 2 - Rapporti con Pubbliche Amministrazioni (Provincia e Regione) in materia di corsi di formazione del personale**

##### **- ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione  
Presidente del CdA  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
Responsabile della Formazione

##### **- attività sensibili:**

- a) Partecipazione a corsi di formazione banditi da Provincia e Regione o altri Enti Pubblici

**- reati astrattamente ipotizzabili:**

1. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.);*
2. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 c.p.)*

◆ **Area a rischio n. 3 - Richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative**

**- ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione  
Presidente del CdA  
Responsabile del Settore Amministrazione

**- attività sensibili:**

- a) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenze, autorizzazioni);
- b) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza;
- c) Gestione dei rapporti con le autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.);
- d) Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza;

**- reati astrattamente ipotizzabili:**

1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.)*
2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110 c.p.)*

→ **Controlli e protocolli della Società per le aree di rischio 1), 2) e 3)**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti di CMP s.r.l. coinvolti nelle tre aree di rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure che la Società dovrà elaborare a regolamentazione di tali area di rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, dovranno prevedere una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tali aree:

- ✓ Chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati:
  - o ad intrattenere rapporti con Funzionari ed Ispettori INPS, INAIL, A.U.S.L.;
  - o ad intrattenere rapporti con Uffici dell'Amministrazione Finanziaria;
  - o ad intrattenere rapporti con Sindacati ed Ispettorato del Lavoro;
  - o ad inoltrare la richiesta di licenze ed autorizzazioni e a gestire eventuali verifiche ispettive volte a verificare il possesso dei requisiti e/o il rispetto dei parametri richiesti;
  
- ✓ Formalizzazione dei contatti avuti con la P.A.;

- ✓ Chiara e precisa identificazione di colui che predispone la documentazione necessaria per la partecipazione a bandi di formazione indetti da Provincia, Regione o altri enti pubblici;
- ✓ Chiara e precisa identificazione di colui che predispone la documentazione necessaria per la richiesta di un'autorizzazione/concessione, la controlla e la sottoscrive;
- ✓ Controlli sulla documentazione allegata alle richieste al fine di garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati comunicati alle Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ Monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/concessione e tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti;
- ✓ Monitoraggio, tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/concessioni ottenute, al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- ✓ Inserimento, nel contratto con i collaboratori esterni che supportano l'azienda nelle attività di richiesta di licenze/autorizzazioni, della clausola di rispetto del presente modello, al fine di sanzionare eventuali comportamenti illeciti.

→ **Flusso Informativo**

I Responsabili che saranno individuati dalla Società per curare la supervisione delle suddette attività avranno la responsabilità di predisporre per l'OdV un rapporto informativo annuale, concernente le attività maggiormente significative e le informazioni eventualmente trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni.

Dovranno, inoltre, essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

◆ **Area a rischio n. 4 – Ambiente, salute e sicurezza**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Presidente del CdA

Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

R.S.P.P.

Responsabile settore Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D.Lgs. 81/2008 (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, *etc.*)
- b) Gestione della documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti
- c) Gestione dei rapporti con la P.A. in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali (per. es. ARPA, NOE, *etc.*)

**- reati astrattamente ipotizzabili:**

1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.)*
2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p., art. 110 c.p.)*

**→ Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello i soggetti della Società coinvolti nell'area a rischio "Ambiente, salute e sicurezza" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure che dovranno essere emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, dovranno prevedere una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- ✓ Chiara identificazione dei soggetti responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
- ✓ Formalizzazione dei contatti avuti con la P.A., in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
- ✓ Effettuazione di attività di *risk assessment* e di *audit* interni periodici, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e della tutela ambientale e di garantire il rispetto della normativa;
- ✓ Applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettino le norme in materia di sicurezza;
- ✓ Svolgimento di attività di formazione, informazione ed addestramento rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi di infortuni e sulla prevenzione degli stessi;
- ✓ Monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

**→ Flusso Informativo**

Il Responsabile che sarà individuato dalla Società per i rapporti con la P.A., sentiti gli altri ruoli coinvolti, ha la responsabilità di predisporre *report* informativo annuale all'OdV, concernente le attività maggiormente significative e le informazioni eventualmente trasmesse alla P.A., oltre ai risultati di eventuali ispezioni e le eventuali azioni correttive intraprese.

Dovranno, inoltre, essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

**◆ Area a rischio n. 5 – Selezione e reclutamento del personale**

**- ruoli aziendali coinvolti:**

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del CdA
- Responsabile della Formazione

**- attività sensibili:**

- a) Espletamento della procedura di selezione
- b) Formalizzazione del contratto di assunzione

**- reati astrattamente ipotizzabili:**

- 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.)*
- 2. *Concussione (art.317, cod. pen., art.110 c.p.)*
- 3. *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nell'area a rischio "Selezione e reclutamento del personale" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure della Società che dovranno essere emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, dovranno prevedere una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- ✓ Rigida predeterminazione dei requisiti per partecipare alla selezione, in modo da comprimere la discrezionalità del soggetto responsabile della selezione nella eventuale esclusione di candidati;
- ✓ Formalizzazione scritta della decisione del selezionatore che dovrà essere conservata nel triennio.

→ **Flusso Informativo**

Il Responsabile che sarà individuato dalla Società per la gestione della selezione e del reclutamento del personale ha la responsabilità di predisporre *report* informativo all'OdV sulle assunzioni di personale intervenute durante l'anno.

Dovranno, inoltre, essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

- ◆ **Area a rischio n. 6 – Gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti di amministrazione del personale**

**- ruoli aziendali coinvolti:**

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del CdA
- Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- Responsabile Formazione
- Responsabile Amministrazione

**- attività sensibili:**

- a) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzione del rapporto di lavoro
- b) Compilazione delle dichiarazioni contributive e fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali (consulente esterno)
- c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici

**- reati astrattamente ipotizzabili:**

- 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.)*
- 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110 c.p.)*
- 3. *Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, c.p.)*

**→ Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nell'area a rischio "Gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti di amministrazione del personale" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure della Società che dovranno essere emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- ✓ Chiara identificazione del soggetto responsabile della gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di adempimenti relativi al Personale;
- ✓ Chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A.;
- ✓ Separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima dell'invio;
- ✓ Monitoraggio delle scadenze per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari e *timetable* inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.
- ✓ Chiara identificazione del soggetto delegato alla gestione dei rapporti con i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro nel caso di ispezioni e/o accertamenti concernenti i lavoratori dipendenti della Società

**→ Flusso Informativo**

Il Responsabile che sarà individuato dalla Società per coordinare i rapporti con la P.A. in merito agli adempimenti sul personale ha la responsabilità di predisporre *report* informativo annuale all'OdV sui risultati di eventuali ispezioni e le eventuali azioni correttive intraprese, oltre a comunicare le attività di rilievo svolte nel periodo.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

◆ **Area a rischio n. 7 – Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Cara Besim (consigliere - rappresentante d'impresa)

Responsabile del settore Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
- b) Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale

- **reati astrattamente ipotizzabili:**

- 1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.)*
- 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110 c.p.)*
- 3. *Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, c.p.)*

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nell'area a rischio "Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure della Società che dovranno essere emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- ✓ Chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- ✓ Formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
- ✓ Monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- ✓ Controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- ✓ Monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ✓ Inserimento, nel contratto con i consulenti esterni che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali, della clausola di rispetto e conoscenza del presente modello.

## → Flusso Informativo

Il Responsabile che sarà individuato dalla Società per coordinare i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, d'intesa con il Consulente fiscale esterno, ha la responsabilità di predisporre report informativo annuale all'OdV sui risultati di eventuali ispezioni e le eventuali azioni correttive intraprese, oltre a comunicare le attività di rilievo svolte nel periodo.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

## ◆ Area a rischio n. 8 – Gestione del contenzioso

### - ruoli aziendali coinvolti:

Consiglio di Amministrazione

Cara Nezmi (consigliere - Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro – responsabile risorse umane)

Presidente del CdA

### - attività sensibili:

- a) Gestione di contenziosi giudiziari e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali

### - reati astrattamente ipotizzabili:

1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.)*
2. *Corruzione in atti giudiziari (art.319, ter, c.p.)*
3. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110 c.p.)*

## → Controlli e protocolli della Società

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nell'area a rischio "Gestione del contenzioso" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure della Società che dovranno essere emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- ✓ Chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare il Società in giudizio, che in assenza di contenzioso verranno di volta in volta indicati al momento dell'insorgenza dello stesso;
- ✓ Adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali;
- ✓ Inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del presente modello;
- ✓ *Reporting* formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali;

- ✓ Monitoraggio interno sullo *status* dei contenziosi relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
- ✓ Evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento delle parcelle, al fine di verificare la conformità al contratto.

→ **Flusso Informativo**

Il Responsabile che sarà individuato dalla Società per la gestione del contenzioso ed il Titolare del potere di nomina di legali esterni hanno la responsabilità di predisporre report informativo annuale all'OdV sui procedimenti giudiziari instaurati dalla società e sui risultati dei medesimi.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

#### **A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE C.D. “STRUMENTALI” E RUOLI AZIENDALI COINVOLTI. I CONTROLLI ESISTENTI**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree “a rischio”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, le aree considerate “strumentali”, ovvero c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “a rischio”. Nell'ambito di ciascuna area “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività cd. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area “strumentale”.

◆ **Area strumentale n. 1 – Gestione nota spese**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Cara Nezmi (consigliere - Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro – Responsabile risorse umane)

Ingrid Pareschi (impiegata amministrativa)

- **attività sensibili:**

- a) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure della Società. CMP s.r.l. provvede al pagamento delle spese di trasferta direttamente in busta paga.

◆ **Area strumentale n. 2 – Acquisti di prodotti e servizi**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Cara Erjon (consigliere - responsabile ufficio tecnico)

Responsabile Settore Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto
- b) Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione
- c) Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
- d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure della Società in particolare della procedura per la gestione dei fornitori e degli acquisti. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- gestione centralizzata degli acquisti;
- definizione dei criteri (qualitativi e quantitativi) dei fornitori;
- monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
- evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e/o dei consulenti e approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione/Presidente, in relazione ad acquisti/consulenze superiori ad un determinato importo;
- rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Modello al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte illecite.

◆ **Area strumentale n. 3 – Amministrazione del personale**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Cara Nezmi (consigliere - Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro – Responsabile risorse umane)

Consulente esterno

- **attività sensibili:**

- a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, *etc.*);
- b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;

- c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati “sensibili”;
- d) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- e) Elaborazione stipendi e relativa registrazione;
- f) Pagamento stipendi e relativa registrazione;

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure della Società. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. identificazione precisa di chi aggiorna l'anagrafica dipendenti e di chi gestisce il loro pagamento;
2. formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni, *etc.*) siano debitamente autorizzate;
3. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate, al fine di evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente.

◆ **Area strumentale n. 4 – Budget e controllo di gestione**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione  
Settore Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) Analisi del piano strategico anche rispetto agli indirizzi strategici indicati;
- b) Elaborazione di *report* consuntivi;
- c) Determinazione degli scostamenti preventivo/consuntivo ed analisi delle cause;
- d) Monitoraggio sui risultati;
- e) Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivi;

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure della Società. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- verifica trimestrale e annuale degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel *budget*;

- analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente.

◆ **Area strumentale n. 5 – Contabilità fornitori**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione  
Responsabile Settore Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) Gestione anagrafica fornitori;
- b) Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- c) Controlli sulla regolarità delle fatture;
- d) Liquidazione delle fatture;
- e) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- f) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;
- g) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- h) Controlli di regolarità delle fatture e della documentazione posta a supporto.

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure della Società. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- la gestione dell'anagrafica fornitori;
- controllo periodico dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi;
- registrazione delle fatture;
- periodicamente potranno essere effettuati dei controlli per monitorare le fatture da ricevere ed in scadenza;
- gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto.

◆ **Area strumentale n. 6 – Contabilità e Bilancio**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione  
Responsabile Settore Amministrazione  
Consulente Esterno (studio commercialista)

- **attività sensibili:**

- a) RegISTRAZIONI di contabilità generale;
- b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate (rischi di insolvenza, investimenti futuri, *etc.*);
- c) RegISTRAZIONE della chiusura dei conti;
- d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure della Società. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- le scritture di accantonamento di fine periodo sono approvate dall'Organo Amministrativo;
- il bilancio viene redatto dall'Organo Amministrativo con l'eventuale supporto di consulenti esterni e viene sottoposto ad approvazione del CdA.

◆ **Area strumentale n. 7 – Gestione sistemi informatici**

- **ruoli coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Cara Erjon (Consigliere - Responsabile Ufficio Tecnico)

- **attività sensibili:**

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informatici;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione sito web della Società;
- e) Installazione, configurazione e manutenzione *hardware*;
- f) Gestione della sicurezza informatica;
- g) Gestione e protezione dei *back up* dei dati.

→ **Controlli e protocolli della Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale saranno tenuti al rispetto delle procedure che dovranno essere emesse dalla Società. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, dovranno prevedere una serie di procedure, ossia:

- predisporre: una metodologia per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi; un sistema di monitoraggio e gestione da parte di un tecnico di manutenzione; un *Data Center* protetto

ed il cui accesso è consentito alle sole persone autorizzate (l'accesso alla rete dai sistemi della Società sarà soggetto ad autenticazione mediante l'uso di *User ID* e *Password*. La *password* sarà soggetta a scadenza e a criteri di robustezza); una gestione della rete a livello globale con protezione da *Firewall*. (ogni singolo PC avrà installato un *Firewall* e non sarà possibile cambiare localmente); una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei *backup* dei dati dei *server con relativo storico*;

oltre che quelle già esistenti, ossia:

- tutti i personal computer che si trovano all'interno della struttura della Società sono protetti da password;
- possibilità di utilizzare soltanto gli strumenti informatici forniti dal Società con apposite credenziali;
- possibilità di utilizzare anche strumenti informatici privati ai fini dell'attività (esempio, *notebook*, *tablet*, *smartphone*, *etc.*) previa autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del CdA;
- assoluto divieto da parte dei dipendenti di utilizzare le credenziali del proprio *account* per scopi diversi;

### **Flussi informativi inerenti le aree strumentali da 1 a 7**

I ruoli della Società coinvolti nelle attività di cui alle precedenti aree strumentali saranno tenuti ad informare il proprio Responsabile di Settore in merito a situazioni, notizie, dati, di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire una violazione del presente Modello e/o del Codice Etico ovvero che possano essere d'ausilio alla migliore definizione ed applicazione delle procedure adottate. I Responsabili, a loro volta, comunicheranno all'OdV quanto sopra.

Tali informazioni ed ogni irregolarità o anomalia riscontrata potranno essere comunicate dai medesimi soggetti anche direttamente all'OdV.

## **A.5 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

### **A.5.1 Area del Fare**

Obiettivo della Parte Speciale A) è quello di indirizzare le attività a rischio e quelle sensibili poste in essere dai soggetti coinvolti al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione o incaricati di una funzione pubblica o di un pubblico servizio
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza dei principi del Codice Etico della Fondazione, nonché delle disposizioni contenute nella Parte Generale e nella parte Speciale del presente Modello.

Inoltre è necessario che venga osservato quanto segue:

- i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- le dichiarazioni rese alla Istituzioni ed alla Pubblica Amministrazione devono essere complete e contenere solo elementi veritieri;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- deve essere conservato adeguato supporto documentale di ciascuna operazione, del relativo procedimento decisionale e delle verifiche effettuate;
- la selezione dei collaboratori, dipendenti, consulenti e fornitori deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza. Non è ammesso alcun tipo di pressione indebita da parte di funzionari e/o esercenti di un pubblico servizio finalizzata a favorire un soggetto piuttosto di un altro;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori e/o consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

### A.5.2 Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Interessati al Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse, effettivo o potenziale, e attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto dei modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente;
- di elargire o promettere denaro, omaggi o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, compresi loro parenti o affini;
- di chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio;
- di ricevere denaro o promesse di denaro e/o altre regalie;
- di distribuire o promettere omaggi e regali (che non siano di modico valore), in violazione di quanto previsto dal modello, dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano (promesse di assunzione, *etc.*), in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di ricevere vantaggi di qualsiasi natura essi siano (promesse di assunzione, *etc.*);
- di effettuare prestazioni in favore dei *partners* e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori e/o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione alterarne il funzionamento o i dati in esso contenuti.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

#### **A.6 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel capitolo all'uopo dedicato, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi della Società di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, all'Organo Amministrativo, secondo i termini indicati nel capitolo all'uopo dedicato.

## PARTE SPECIALE B

### REATI SOCIETARI

---

#### B.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER, D.LGS. N. 231/2001

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio a CMP s.r.l. La norma in parola, diversamente da quanto previsto dagli artt. 25 *bis*, *quater* e *quinquies*, modifica il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente, individuando diversamente i soggetti autori dei reati presupposto, allontanandosi così dalla previsione di cui all'art. 5, il quale stabilisce che: *"1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."*

L'art. 25 *ter* stabilisce invece che: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza ..."*

La peculiarità di tale disposizione, in relazione al resto dell'apparato del decreto, riguarda la mancata previsione del requisito del "vantaggio" dell'ente. Pertanto pur in presenza di un vantaggio per l'ente, questo non sarà sanzionabile se il reato è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'autore o di un terzo.

Per alcuni di questi reati 2626, 2632, 2633 c.c., la configurabilità dell'interesse dell'ente appare puramente teorico, atteso che tali condotte sono normalmente caratterizzate e ispirate dall'obiettivo di illecitamente favorire non certo la società che anzi ne viene danneggiata.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

#### ➤ **False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)**

I reati si configurano allorché si proceda alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la Legge n. 262 del 2005 ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali;
- l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori. Naturalmente nel caso di CMP s.r.l. la condotta delittuosa è integrabile solamente in danno dei creditori; l'approvazione del bilancio avviene per mano dei membri del CdA.

*Si cita l'esempio del Presidente del CdA che, al fine di ingannare il pubblico, nell'ambito di una scorretta politica aziendale, occultino parte di utili formando delle riserve con le quali corrosivamente procacciare nuove commesse.*

➤ **Falso in prospetto (art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)**

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) e poi modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 51 del 2007, si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta

criminosa descritta.

La fattispecie, allo stato dei fatti, non è integrabile in seno a CMP s.r.l.

➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Affinché la fattispecie possa dirsi integrata, non è sufficiente una condotta di tipo attivo ma si rende necessario un c.d. “*quid pluris*” in quanto la stessa deve essere attuata mediante la distruzione o la distrazione di documenti ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

*Si cita l'esempio in cui il Presidente del CdA, o di colui che ne ha la rappresentanza, non si limiti a negare l'accesso agli atti relativi alla gestione sociale dell'ente ma ometta di compilare i libri sociali al fine di occultare le operazioni dallo stesso compiute.*

➤ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

➤ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si configura allorché siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)**

Il reato si configura allorché l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che, essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

Si riporta il testo dell'articolo come modificato dalla Legge 190/2012 che, tra le altre cose, ha anche inserito questa fattispecie all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

*“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*

I soggetti attivi del reato sono quelli indicati al comma I ossia amministratori, i direttori generali, dirigenti e coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi (c.d. Sottoposti).

Si cita l'esempio in cui un membro di CMP s.r.l. chieda ad un suo fornitore di assumere temporaneamente un soggetto canalizzandone la remunerazione nell'ambito del contratto di fornitura.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si configura allorché con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

La fattispecie non è da ritenersi afferente a CMP s.r.l.

➤ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

La fattispecie non è da ritenersi afferente a CMP s.r.l.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

**B.2 AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO", ATTIVITÀ "SENSIBILI" E REATI PROSPETTABILI**

In occasione dello svolgimento dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività "sensibili";
- le funzioni coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che CMP s.r.l. potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo.

In tutti i casi, la punibilità di CMP s.r.l. è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Per quanto attiene l'individuazione delle funzioni coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari è sussumibile nell'ambito dei reati cd. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, i sindaci, laddove presenti, ecc.). Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni siano coinvolte a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Poiché, in tal caso, qualsiasi risorsa di CMP s.r.l. potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, coloro che, all'interno dell'Ente sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore unitamente alle funzioni aziendali maggiormente coinvolte nella redazione del bilancio.

◆ **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

- **attività sensibili:**

- Gestione della contabilità generale:
  - nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale
  - nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema
- Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.)
- Esamina dei bilanci preventivi e consuntivi nonché verifica del regolare andamento della gestione dell'Ente

- **possibili modalità di commissione:**

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in collaborazione con gli amministratori (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo)
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche di CMP s.r.l, anche in concorso con altri soggetti
- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di CMP s.r.l.
- mancata rilevazione da parte dell'organo di revisione dei controlli afferenti la gestione dell'ente

◆ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile di CMP s.r.l.

- **possibili modalità di commissione:**

- qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute agli altri organi sociali, così come delle attività di controllo attribuite al Collegio Sindacale. Assumono particolare rilevanza:
  - o l'occultamento di documenti (ad es. dei libri sociali)

- o l'adozione di altri artifici

◆ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

- **attività sensibili:**

- gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente (fusioni, scissioni)

- **possibili modalità di commissione:**

- qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:
  - o riduzione del capitale sociale
  - o realizzazione di operazioni di fusione o scissione

◆ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

- **attività sensibili:**

- a) gestione del capitale sociale

- **possibili modalità di commissione:**

- condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:
  - o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'Ente

◆ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Liquidatori

- **attività sensibili:**

- a) gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

- **possibili modalità di commissione:**

- casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionino un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci

◆ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Tutte le funzioni

- **attività sensibili:**

- a) Attività amministrativa e gestionale in genere
- b) Attività inerenti la contabilità e il bilancio
- c) Attività di vigilanza e controllo del Collegio Sindacale
- d) Eventuale attività in sede di liquidazione

- **possibili modalità di commissione:**

- dazione di denaro o altra utilità a soggetti qualificati (o sottoposti alla vigilanza dei primi) di altra società per ottenere fatture per operazioni inesistenti
- promessa di denaro o altra utilità a soggetti qualificati (o sottoposti alla vigilanza dei primi) di altra società per ottenere false certificazioni
- promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario di un istituto di credito per ottenere finanziamenti, leasing, ecc. in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge e/o dai regolamenti della banca
- dazione di denaro o altra utilità a società terze fornitrici per ottenere beni e/o servizi sottocosto

◆ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Tutte le funzioni

- **attività sensibili:**

- a) gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti

- **possibili modalità di commissione:**

- diffusione di notizie false
- realizzazione di operazioni simulate (ad es. compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi)
- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato)
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

### **B.3 CONTROLLI E PROTOCOLLI DI CMP s.r.l.**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti di CMP s.r.l. coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Il sistema di controllo di CMP s.r.l. deve essere costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

#### **Tracciabilità delle operazioni / atti**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che, in ogni momento, sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

#### **Identificazione e responsabilità dell'operazione / processo**

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

#### **Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti**

I controlli sono adeguatamente formalizzati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del CdA documentano il sistema di controlli relativi alla preparazione del bilancio.

### **B.4 I FLUSSI INFORMATIVI**

I soggetti coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale B) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile individuato da CMP s.r.l. d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, deve trasmettere all'OdV un *report* annuale contenente:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi dall'Ente
- le situazioni di debito/credito
- le modifiche apportate al bilancio su richiesta dell'Organo Amministrativo e/o del consulente esterno
- le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste
- le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc..)

Su richiesta dell'OdV, dovrà essere altresì trasmessa al medesimo copia delle determinate del Consiglio d'Amministrazione aventi ad oggetto le attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale B).

### **B.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

#### **B.5.1 Area del Fare**

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B);
- astenersi dal porre in essere condotte che contrastino con le previsioni del Codice Etico;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel presente modello, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di CMP s.r.l.;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza, così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di CMP s.r.l. e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne dell'Ente che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello di CMP s.r.l.;
- assicurare il regolare funzionamento di CMP s.r.l. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari, laddove emessi;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

### **B.5.2 Area del Non Fare**

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale è fatto divieto agli esponenti di CMP s.r.l. e agli altri Interessati al Modello di:

- tenere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CMP s.r.l.;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione della disposizioni di legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale;
- tenere comportamenti che impediscano od ostacolano l'attività di controllo degli amministratori e dell'OdV;

### **B.6 MISURE DI PREVENZIONE**

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

#### ■ **Le false comunicazioni sociali**

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni nonché ai fini della formazione del bilancio, è necessario che la procedura seguita da CMP s.r.l. garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 c.c.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2423 *bis*, 2423 *ter*, 2424, 2425 e 2427 c.c.);
- la tempestiva trasmissione al Consiglio d'Amministrazione della bozza di bilancio, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- la preventiva analisi delle operazioni potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, che possano comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

#### ■ **Il controllo sulla gestione sociale**

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- trasmissione periodica della documentazione inerente all'OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure della Società da parte dell'organo amministrativo;

#### ■ **La tutela del capitale sociale**

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in CMP s.r.l. dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del CdA, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con l'OdV.

#### ■ **Conflitti di interesse**

E' necessario che la procedura seguita da CMP s.r.l. garantisca la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse da parte degli Amministratori;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero dell'elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

#### ■ **Corruzione tra privati**

Con riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c. come modificato dalla l. 190/2012, dovranno essere rispettati i seguenti divieti:

- di elargire o promettere denaro ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di distribuire o promettere omaggi e regali ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti di altre società od enti che non siano di modico valore;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di effettuare prestazioni in favore di eventuali *partners* e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

E' altresì fatto obbligo, nella scelta dei terzi fornitori di beni e servizi, di:

- seguire le prescrizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
- dare esplicita evidenza alle decisioni relative alle "deroghe" previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

### **B.7 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel capitolo all'uopo dedicato e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro,

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:

I. monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

II. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;

b) per le altre attività a rischio deve:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

c) Inoltre, l'OdV è tenuto a:

- verificare il sistema di deleghe in vigore;

- indicare all'Organo Amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati da CMP s.r.l., con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al CdA, secondo i termini e le modalità previsti nel capitolo all'uopo dedicato.

## PARTE SPECIALE C

### REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

---

#### C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies* del Decreto.)

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime attraverso la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, l'art. 25 *septies* è stato sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. N. 81/2008 che, dettando una disciplina articolata in relazione al tipo di reato presupposto della responsabilità dell'ente, ha introdotto un nuovo sistema di sanzioni, come di seguito specificato:

- in riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 D. Lgs. N. 81/2008, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è determinata nella misura di mille quote e non più in misura inferiore a mille quote ed è confermata l'applicabilità delle misure interdittive da tre mesi ad un anno;
- in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote ed anche in questo caso è confermata l'applicabilità delle misure interdittive da tre mesi ad un anno;
- per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 590 c.p., sempre commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione non superiore a duecentocinquanta quote ed è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per un massimo di sei mesi.

Poiché il valore di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00 le sanzioni previste variano da un minimo di Euro 25.800,00 fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00.

Il D. Lgs. 81/2008 ha inoltre introdotto un'ulteriore disposizione che si interseca con la normativa di cui al D. Lgs. N. 231/2001. L'art. 30 ha infatti enunciato i criteri da adottare nella redazione di un modello organizzativo affinché esso sia idoneo, con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 25 *septies* del decreto legislativo 231/2001, ad escludere in radice la responsabilità dell'ente ovvero a ridurre da un terzo fino alla metà la sanzione pecuniaria a carico dell'ente nel caso di cui all'art. 12 c. 2 lett. B D.Lgs 231/2001.

In particolare, il Modello, in base a tale norma:

1. *“deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- *al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

- *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*5. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (...).*

La presente Parte Speciale si riferisce, pertanto, ai reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime ex artt. 589 e 590 comma 3 c.p.) e ha, come obiettivo, che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti di CMP s.r.l., nonché consulenti e collaboratori, adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili individuate, al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- le fattispecie dei reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p. contenute nel D.Lgs. n. 231/2001;
- le attività sensibili relative alla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che, nell'ambito di CMP s.r.l., potrebbero risultare a rischio di commissione dei reati in oggetto;
- i principi di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure interne, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti esterni, e collaboratori dell'Ente, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle funzioni di CMP s.r.l. che con lo stesso cooperano, debitamente formalizzate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

### **C.1.1 Le Fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001)**

La presente Parte Speciale individua le fattispecie che possono comportare il rischio della realizzazione di reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Diverse e complesse sono le fonti che disciplinano la materia: la normativa di settore, che ha come fonte l'art. 2087 c.c., si esplica nel D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626, abrogato e sostituito dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. N. 81/2008), tuttavia parzialmente in vigore a norma del richiamo contenuto all'art. 304 punto 3) del D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro).

Altre disposizioni che, in linea generale, disciplinano il settore sono:

- il D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (contenente integrazioni e modifiche al D.Lgs. 626/94);
- il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro);
- il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della legge 1 marzo 2002 n. 39);
- il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- il Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici).
- A queste vanno aggiunte anche le leggi speciali per regolamentare la materia nei suoi aspetti più specifici, tra cui:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), attualmente in vigore in forza della prevista e non ancora attuata emanazione dei decreti legislativi correlati al T.U. D.Lgs. 81/2008;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro);
- il D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza e i luoghi di lavoro);
- il Decreto legislativo n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
- il Decreto legislativo n. 65/2003 (Etichettatura delle sostanze pericolose).

Nonché altre norme dettate per recepire le altre direttive comunitarie, tra cui:

- il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CE, n. 82/605/CE, n. 83/477/CE, n. 86/188/CE e n. 88/642/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212).

Il D.Lgs. n. 626/1994 ed il successivo T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), anche recependo una serie di direttive comunitarie, ha definito il sistema generale di prevenzione e sicurezza ed ha completato la disciplina esistente in materia di prevenzione dei rischi professionali, eliminazione dei rischi di incidenti, affermazione del ruolo attivo dei lavoratori e del loro diritto ad essere informati e consultati.

E' stato così introdotto un sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale che si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la protezione dei lavoratori. Si è prevista, inoltre, una serie di obblighi del datore di lavoro ed un ruolo attivo anche dei lavoratori, non solo mediante una loro maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento nell'attività antincendio, di evacuazione e di primo soccorso, ma anche attraverso l'istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001, con espressa indicazione di esempi astratti di comportamenti vietati dalle norme citate.

#### ➤ **Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)**

Art. 589 c.p. : *“Chiunque, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

1. *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
2. *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”*

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p., che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela l'integrità psicofisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.) afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, capacità economiche e convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa, che sussiste in tutti quei

casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza o imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso.

La locuzione "norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro" va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

### ➤ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Art. 590 c.p. : *"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 590 comma 3 c.p., che configura una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psicofisica dei lavoratori.

Il concetto di "lesione personale" è descritto nell'art. 582 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipologie di lesioni:

- lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
- lesione personale lieve, se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
- lesione personale grave:
  - o se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
  - o se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- lesione personale gravissima, se dal fatto deriva:
  - o una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - o la perdita di un senso;
  - o la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato *ex art. 25 septies* del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le due ultime ipotesi di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche. “La Suprema Corte chiarisce che la malattia consiste nella “perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un'apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia”. Tutto sta – pare questo l'insegnamento – a verificare che l'impatto del fattore causale produttivo dello stato di malattia non sia del tutto irrilevante rispetto alle normali funzionalità dell'organo interessato; il che non esclude, ad avviso del Collegio, che le alterazioni possano impegnare anche marginalmente l'intero organismo. Con l'occasione viene poi chiarito, sulla scorta di autorevoli precedenti, che «il concetto di "infermità" non è del tutto sovrapponibile a quello di "malattia", risultando, rispetto a questo, più ampio (...) avvertendosi anche che "dal concetto di malattia sono esclusi i cosiddetti stati patologici, ossia quelle stazionarie condizioni di anormalità morfologica, o funzionale, ereditaria, congenita o acquisita, in cui non vi sono tessuti od organi in condizione di sofferenza e che sono compatibili con uno stato generale di buona salute" (...)» ed invece, richiedendo «il concetto clinico di malattia (...) il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte» (S.U., 25/1/2005, n. 9163, CED Cass Rv. 230317, la quale richiama, fra l'altro, Sez. V, n. 714/1999 e Sez. IV, n. 10643/1996) [Da Altalex Delitto di lesioni: la Cassazione chiarisce il concetto di malattia; Cassazione penale, sez. IV, sentenza 02/02/2016 n° 4339; comm. va. Gianluca Denora].

L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza o imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, cagionando la morte o le lesioni dei medesimi.

## **C.2 IL SISTEMA DELLE DELEGHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI INERENTI LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO EX D. LGS. N. 624/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE, COME RIORDINATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 81/2008.**

Il Datore di lavoro può incaricare differenti soggetti, tra i quali i Responsabili di Settore ed i Preposti, del compimento di doveri ed obblighi riguardanti la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro, attraverso la delega di funzioni.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di “certezza”, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al riguardo, si rileva che per “delega” si intende quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La delega assume rilevanza penale scriminante alla presenza dei seguenti presupposti:

- la ripartizione delle funzioni non deve avere carattere fraudolento;
- i collaboratori “delegati” devono essere dotati dei poteri e dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati;
- i collaboratori “delegati” devono possedere una provata competenza tecnica.

In presenza di queste condizioni, la giurisprudenza ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante e la responsabilità di conseguenza si trasferisca al soggetto delegato.

Per la validità della delega è necessario che:

- la delega sia espressa in forma scritta, inequivoca e avente data certa;
- la persona delegata sia idonea al compito per competenza tecnica ed esperienza ed abbia validamente manifestato il proprio consenso per iscritto alla delega stessa, consapevole degli obblighi di cui viene a gravarsi con la relativa volontaria accettazione;
- il delegante vigili sull’operato del delegato, effettuando un controllo periodico.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche, il sistema delle deleghe deve rispettare il dettato normativo di cui all’art. 16 del T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e rispondere ai seguenti requisiti:

- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve essere dotato di formale delega scritta di funzioni da parte del datore di lavoro;
- la delega assegnata al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Eventualmente sono previste deleghe per i singoli sopralluoghi;
- i poteri gestori assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi e le politiche dell’Ente;
- il delegato deve fruire di una piena autonomia decisionale e disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli;
- gli incarichi interni relativi ad assegnazione di compiti afferenti il D.Lgs. 626/1994, come riordinato ed integrato dal D.Lgs. 81/2008 (ordini di servizio, organigramma, *etc.*) sono formalizzati per iscritto.

### **C.3 L'ORGANIZZAZIONE DI CMP s.r.l. IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

L’attuale Responsabile del Settore Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è stato nominato nella persona dell’Arch. Stefania Meneghetti.

I Soggetti della Prevenzione sono i seguenti:

Datore di lavoro;

Delegato per la sicurezza del lavoratori sui luoghi di lavoro;

### **C.3.1 Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D.Lgs 81/2008.**

Appare opportuno premettere che al consigliere Cara Nezmi è conferita procura speciale con delega alle funzioni inerenti la sicurezza dei lavoratori.

Il Delegato alla sicurezza, ai fini di un'efficace gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro *ex* D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D.Lgs 81/2008, CMP s.r.l. dovrà provvedere come di seguito:

- definizione degli strumenti per l'organizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nell'Ente;
- divulgazione nei confronti di tutte le funzioni di CMP s.r.l. coinvolte (dirigenti, preposti, lavoratori) dei predetti strumenti organizzativi;
- predisposizione delle procedure antinfortunistiche applicando i dettami della normativa di settore;
- predisposizione e/o aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi e/o documenti affini;
- verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- monitoraggio circa l'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- verifica a campione, con cadenza semestrale, presso ogni singolo settore, dell'osservanza delle prescrizioni in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro anche con l'ausilio del medico competente (*audit*);
- invio di *check list* presso i vari settori, affinché questi ultimi si adoperino per il rispetto dei canoni ivi indicati;
- verifica di una costante attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al loro posto di lavoro ed alle mansioni espletate;
- verifica di una costante attività di formazione del RSPP;
- verifica che venga indetta, almeno una volta all'anno, la riunione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- verifica della sussistenza dei requisiti professionali e dei titoli richiesti dalla normativa in capo ai responsabili ed agli addetti;
- verifica dell'effettivo aggiornamento professionale in materia antinfortunistica ed a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro di responsabili e addetti;
- verifica dell'esistenza e del rispetto di un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che non seguano le norme di igiene e sicurezza e le istruzioni e procedure operative;
- verifica, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali *ad hoc* ovvero di clausole penali, del rispetto delle normative in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro da parte delle aziende fornitrici di beni, opere o servizi in *outsourcing*.

#### **C. 4 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Il Documento di Valutazione dei Rischi attualmente adottato fornisce specifica individuazione dei rischi aziendali e fa parte integrante del presente Modello.

Il Datore di Lavoro individuato sulla base del decreto n. 81/2008, anche su proposta dell' OdV, può disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

Allo stato, tenuto conto di quanto già evidenziato nei paragrafi che precedono, le principali aree di rischio che CMP s.r.l. ha individuato al proprio interno sono le seguenti, con diversi indici di rischio compiutamente riportati nel documento di valutazione dei rischi:

- ◆ **Area a rischio n. 1 – Spazi di lavoro, aree di transito e vie di uscita di emergenza (rischi di impatti accidentali, scivolamento, inciampo)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

- Datore di lavoro

- Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

- RSPP

- Capocantiere

- Lavoratore

- ◆ **Area a rischio n. 2 – Utilizzo di macchine e attrezzature per la conduzione della struttura**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

- Datore di lavoro

- Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

- RSPP

- Capocantiere

- Lavoratore

- ◆ **Area a rischio n. 3 – Incendio**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

- Datore di lavoro

- Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

- RSPP

- Capocantiere

- Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 4 – Esplosione**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro

Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

RSPP

Capocantiere

Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 5 – Esposizione ad agenti chimici**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro

Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

RSPP

Capocantiere

Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 6 – Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro

Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

RSPP

Capocantiere

Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 7 – Microclima (aerazione, temperatura, umidità)**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro

Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

RSPP

Capocantiere

Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 8 – Illuminazione naturale e artificiale**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 9 – Lavoro al videoterminale**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 10 – Rischio igienico sanitario**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 11 – Ergonomia del posto di lavoro**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Lavoratore

◆ **Area a rischio n.12 – Stress da lavoro correlato**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 13 – Rischio da agenti biologici**

**- ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Capocantiere  
Lavoratore

◆ **Area a rischio n. 14 – Movimentazione carichi**

**- ruoli aziendali coinvolti:**

Datore di lavoro  
Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  
RSPP  
Capocantiere  
Lavoratore

→ **Reati astrattamente ipotizzabili (aree a rischio 1-14)**

- a) *Lesioni personali colpose gravi/gravissime (art. 590 c.p.);*
- b) *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

→ **Controlli e protocolli aziendali (aree a rischio 1-14)**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nelle aree a rischio sopra descritte sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, al rispetto delle procedure di CMP s.r.l. emesse a regolamentazione di tali aree a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, devono prevedere una serie di prescrizioni e controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tali aree:

1. chiara identificazione dei soggetti di CMP s.r.l.;
2. responsabili degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
3. effettuazione di attività di *risk assessment* e di *audit* interni periodici, al fine di valutare il rispetto degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché l'adeguatezza e la corretta manutenzione dei luoghi di lavoro;
4. predisposizione dei luoghi di lavoro in conformità dei requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008;
5. formazione, informazione e addestramento sui rischi presenti in ambito lavorativo e sulle misure di sicurezza adottate e sulle procedure di emergenza;
6. attività di formazione, informazione e addestramento sullo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con particolare riferimento al materiale pungente e/o tagliente;

7. attività di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo delle apparecchiature ed attrezzature di lavoro e sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale;
8. rispetto delle prescrizioni per la segnaletica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V, D. Lgs. N. 81/2008);
9. rispetto delle prescrizioni antincendio;
10. verifiche periodiche della conformità degli impianti (elettrico, termico, *etc.*) agli *standards* normativi;
11. programmazione di interventi di manutenzione e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
12. esecuzione di tutti gli interventi programmati e certificazione del loro assolvimento;
13. adeguamento degli impianti in relazione alle eventuali modifiche di legge intervenute;
14. assicurazione della manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza;
15. applicazione di sanzioni a coloro che non rispettano le norme in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro ivi comprese le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
16. applicazione di sanzioni a chi non rispetta i documenti applicati dal sistema Qualità in materia di sicurezza;
17. rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva in merito alle pause dell'attività lavorativa;
18. adozione, per tutti i dipendenti, delle misure di prevenzione e protezione previste dalle procedure interne;
19. impiego del personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, *etc.*);
20. utilizzo del personale secondo l'idoneità fisica specifica;
21. applicazione di sanzioni a coloro che non rispettano le norme in materia di assunzione e gestione operativa delle risorse umane;
22. rispetto della segnaletica presente nelle sedi aziendali in ordine all'utilizzo delle macchine e attrezzature per la conduzione della struttura;
23. applicazione di sanzioni a coloro che non rispettino le norme in materia di corretto utilizzo dei macchinari aziendali.

◆ **Area a rischio n. 15– Rapporti con fornitori, appaltatori, eventuali subappaltatori, affidatari di servizi e prestatori d'opera**

- **ruoli aziendali coinvolti:**

Consiglio di Amministrazione

Delegato alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

RSPP

Capocantiere

- **attività sensibili:**

- a) Attività di gestione dei rapporti con i fornitori e gli appaltatori

**- reati astrattamente ipotizzabili:**

1. *Lesioni colpose gravi/gravissime (art.590 c.p.)*
2. *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

**→ controlli e protocolli aziendali**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Rapporti con fornitori, appaltatori, eventuali subappaltatori, affidatari di servizi e prestatori d'opera" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, al rispetto delle procedure di CMP s.r.l. emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, devono prevedere una serie di prescrizioni e controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. adozione di una procedura di qualifica dei fornitori/appaltatori che tenga conto della rispondenza tra quanto fornito, così come esplicitato dalle specifiche di acquisto o di capitolato, e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e sicurezza dei lavoratori;
2. valutazione, in fase di definizione dell'oggetto contrattuale, della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
3. verifica, nella fase di gestione del contratto, che per le risorse impiegate dai fornitori/appaltatori siano stati assolti, da parte di questi ultimi, tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa previdenziale, assicurativa ed assistenziale anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali standardizzate;
4. cooperazione tra datore di lavoro e fornitori/appaltatori, al fine di individuare i rischi da interferenza, nel caso di contratti di appalto di servizi da svolgersi all'interno dell'azienda ed al fine di individuare le relative misure di prevenzione e di protezione da adottare (anche attraverso la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi – D.U.V.RI.);
5. chiara specificazione dell'obbligo dell'appaltatore di dotarsi di macchinari ed attrezzature che rispettino la vigente normativa antinfortunistica, con relativo obbligo dell'appaltatore di presentare alla committente la cosiddetta "certificazione di conformità";
6. specifico riconoscimento, nei contratti di appalto, del diritto di sorveglianza e di controllo, in capo al committente, al Direttore Lavori, al Responsabile Lavori (senza ingerenze operative), del rispetto della normativa antinfortunistica da parte dell'appaltatore, con facoltà di allontanamento dai cantieri di chiunque non rispetti le normative antinfortunistiche;
7. nella fase di esecuzione dei lavori, garanzia della cooperazione tra il datore di lavoro ed il datore di lavoro dei fornitori/appaltatori, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica;
8. chiara identificazione dei soggetti deputati alla verifica del Piano Operativo di Sicurezza fornito dall'appaltatore, nonché dei soggetti chiamati a vigilare sulla sua osservanza;
9. inserimento di clausole contrattuali che prevedano la sospensione dei lavori, la risoluzione del contratto o, ancor meglio e più efficacemente, il pagamento di penali, laddove, ad insindacabile giudizio del

committente, non vengano rispettate le norme e le prescrizioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro;

10. inserimento standardizzato dell'obbligo dell'appaltatore di fornire preventivamente l'elenco dei lavoratori adibiti allo svolgimento dei lavori appaltati che dovranno essere esclusivamente dipendenti dell'appaltatore che dovranno esibire apposito cartellino di riconoscimento. In caso di dolosa o colposa inosservanza di tali obblighi dovrà essere alternativamente prevista la risoluzione contrattuale o il pagamento di una penale;
11. obbligo dell'appaltatore di comunicare – entro il giorno solare di accadimento – gli infortuni sul lavoro in cui incorra il proprio personale, precisandone circostanze e cause;
12. esplicita previsione di clausole contrattuali che obblighino l'appaltatore a fornire al committente, al momento della sottoscrizione del contratto, idonea polizza di responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche la committente e i suoi dipendenti, e verso i propri prestatori di lavoro e dipendenti;
13. obbligo contrattuale, in capo all'appaltatore, di fornire la nomina del RSPP, la nomina del medico competente, la documentazione relativa ad eventuali dispositivi di protezione individuali, copia dell'attestato di partecipazione a corsi di primo soccorso e antincendio, dichiarazione di conformità di eventuali impianti di cantiere;
14. obbligo, in capo all'appaltatore, di fornire adeguata documentazione attestante la formazione dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
15. chiara identificazione del Responsabile Lavori, del Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione e dei processi che hanno condotto alla loro nomina formalizzata con la notifica preliminare, onde evitare eventuale *culpa in eligendo*;
16. organizzazione di incontri di formazione e informazione con il personale dipendente sui rischi interferenziali.

## **C.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C)**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti in precedenza (Datore di Lavoro, CdA, Presidente del CdA, preposti, lavoratori dipendenti, collaboratori e terzi).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto da questa stessa Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti medesimi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici a cui gli esponenti di CMP s.r.l. ed i collaboratori esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi adottato ed ogni sua successiva modifica, nonché tutti i documenti ad esso allegati;
- tutte le procedure/istruzioni disposizioni poste in essere da CMP s.r.l., in materia di sicurezza/igiene sul lavoro;

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale C);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare, anche occasionalmente, CMP s.r.l. allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C).

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi C.7 e C.8 devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori contemplati nel Modello 231.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da specifiche attività di *audit* sui processi gestionali inerenti le attività a rischio trattate.

## **C.6 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo C.5), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. adozione e rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi, a norma del D. Lgs. 81/2008;
2. periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi e verifica delle novità normative in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
3. definizione e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive, ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
4. divieto per tutti gli esponenti di CMP s.r.l. e per tutti i soggetti a loro sottoposti di porre in essere comportamenti che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo CMP s.r.l. in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;

- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza, anche attraverso la nomina di consulenti esterni esperti in materia di sicurezza sul lavoro;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica dell'Ente;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta, anche in modo formale, ai Rappresentanti dei Lavoratori, qualora eletti, con particolare attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi di CMP s.r.l. e dai lavoratori medesimi;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze, eventualmente anche attraverso simulazioni e/o esercitazioni;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica di CMP s.r.l.

Nei contratti con collaboratori esterni e/o appaltatori dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel presente Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi ad esso allegato.

Tutti i destinatari del presente Modello devono inoltre rispettare le seguenti regole di carattere generale:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- adottare le opportune cautele in particolare al fine di evitare il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al CdA ed eventualmente all'OdV l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

- segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza entro le proprie capacità e competenze.

## **C.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO**

### **C.7.1 Nomina e compiti del Responsabile interno**

Il Responsabile Interno del Modello in materia di Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro viene individuato nella persona del Delegato alla Sicurezza dei lavoratori sui Luoghi di lavoro che, se lo riterrà opportuno e previo accordo col datore di lavoro, potrà procedere alla nomina di sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei sub-Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione di CMP s.r.l. deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega sarà oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

### **C.7.2 Norme/Circolari**

Devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche, con lo scopo di regolamentare tutte le attività di CMP s.r.l., in coerenza con la politica e le linee guida dell'Ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **C.7.3 Flussi informativi**

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'OdV un *report* informativo, con cadenza semestrale, sugli infortuni eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 - Parte Speciale C).

### **C.7.4 Monitoraggio**

Dovranno essere predisposte procedure relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori.

Dovranno essere previsti, tra l'altro:

- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività di monitoraggio;
- il monitoraggio di primo livello prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi all'adozione delle misure di prevenzione e protezione ed i progressi nell'attuazione di tale attività. L'attività di monitoraggio è svolta da operatori adeguatamente formati e, salvo che venga assegnata a soggetti esterni, è di competenza di risorse che appartengono all'Organigramma di CMP s.r.l.;
- il monitoraggio di secondo livello è sempre svolto da soggetti interni che hanno ricevuto un'adeguata formazione e deve: fornire informazioni sulla validità ed affidabilità del sistema evidenziando le capacità di CMP s.r.l. di sviluppare le politiche di sicurezza; far intraprendere le opportune azioni preventive e correttive

evidenziate dal monitoraggio e garantire che i progressi di attuazione siano seguiti in base ai piani previsti; valutare complessivamente le politiche della Società in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **C.7.5 Registrazione ed archiviazione**

Dovranno essere adottate procedure che individuino i ruoli e le responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione di CMP s.r.l. e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata.

#### **C.8 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche. Tali controlli saranno diretti a verificare la corretta esplicitazione delle predette attività in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di controllo dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite di specifiche audizioni, sul rispetto delle procedure interne in materia antinfortunistica. Tali verifiche potranno anche essere effettuate con il coordinamento o il supporto di consulenti esterni;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;
- proporre al Datore di Lavoro le integrazioni e le modifiche della presente Parte Speciale resesi necessarie sulla base dell'evoluzione normativa in materia antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

## PARTE SPECIALE D

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

---

#### D.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES , D.LGS. N. 231/2001

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 *octies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

##### ➤ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Art. 648 c.p. : *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 ad euro 10.329,00.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

Analogamente a quanto avviene per il reato di riciclaggio, la legge punisce quelle condotte il cui disvalore è ravvisabile in ragione del fatto che traggono vantaggio da un precedente fatto delittuoso. Il bene a tutela della norma è il patrimonio. Il soggetto attivo non deve aver preso parte al delitto presupposto.

La condotta può articolarsi in diversi modi: acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui *un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno della Società riceva, in nome e per conto dell'Ente medesimo, denaro di provenienza delittuosa ovvero si intrometta per favorire l'occultamento, all'interno dei locali dell'Ente, di beni di provenienza furtiva. Ovviamente, in quest'ultimo caso, l'Ente sarà responsabile soltanto laddove l'occultamento sia compiuto anche con suo vantaggio o interesse.*

*Altra ipotesi potrebbe essere quella del soggetto che ricopre una posizione apicale, il quale acquista per l'Ente beni strumentali di furtiva o comunque illecita provenienza. In tale ultimo caso, il vantaggio per l'Ente sarebbe in re ipsa.*

Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di utilizzo, all'interno della struttura della Società ed al fine dello svolgimento dell'attività dell'Ente, di *software* di provenienza illecita (i c.d. “software pirata”).

➤ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Art- 648 bis c.p.: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Trattasi di reato plurioffensivo volto alla tutela del patrimonio, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico e l'ordine economico-finanziario.

Analogamente a quanto previsto per il reato di ricettazione il soggetto attivo non deve avere partecipato alla commissione del reato presupposto, che deve essere di natura esclusivamente dolosa.

Le condotte consistono:

- nella sostituzione, ossia la “pulizia” dell'oggetto del reato presupposto al fine di eliminare ogni collegamento tra quest'ultimo e la successiva attività di riciclaggio;
- nel trasferimento del bene sempre per eliminare il collegamento col reato presupposto;
- in qualsiasi condotta nuova volta ad ostacolare l'identificazione del reato presupposto e quindi del successivo riciclaggio.

*A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto in posizione apicale riceva in donazione, per conto dell'Ente, beni di furtiva provenienza, adoperandosi per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.*

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Art. 648 ter c.p.: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma.”*

La norma tende a tutelare il patrimonio e l'ordine economico e finanziario.

Il precetto in parola vuole vietare l'attività finale di commissione di illeciti di natura patrimoniale di investimento produttivo di proventi illeciti.

*A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che ricopre posizione apicale compia, in nome e per conto dell'Ente, operazioni economiche utilizzando denaro di illecita provenienza.*

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.)**

Art. 648 ter 1 c.p.: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 ad euro 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.”*

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto con la L. 186/2014 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Ne consegue la possibilità di sanzionare quegli Enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso ovvero concorso a commettere un delitto, impieghino, sostituiscano, trasferiscano in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione o dal concorso nel reato presupposto, in modo da concretamente ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.

Pertanto nel caso di commissione del reato di autoriciclaggio l’Ente sarà punito con una sanzione da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1.000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, al massimo a cinque anni.

Nella sostanza la condotta di autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da condotte che scaturiscono nei reati presupposto e si riscontra soprattutto a seguito di reati come l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali. L’ipotesi è quella relativa a proventi derivanti dall’evasione fiscale che poi vengano impiegati come risorse societarie. Tuttavia al fine di operare una compiuta analisi che favorisca l’adozione e l’implementazione di procedure idonee ad abbassare il rischio in esame è necessario coordinare la normativa in parola con quella antecedente e parallela.

Sul punto si osserva che la normativa in ambito europeo nonché il D.Lgs. 231/2007 unitamente alle *best practices* ad oggi sviluppate, rappresentano imprescindibili fonti normative il cui rispetto costituisce elemento fondamentale di ogni giudizio di idoneità dei modelli in sede giudiziale.

A titolo di esempio *la condotta in esame potrebbe concretizzarsi laddove CMP s.r.l. a seguito del mancato ed illecito pagamento delle imposte, utilizzi la somma risparmiata per acquistare un macchinario o pagare le retribuzioni.*

## **D.2 AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”, ATTIVITA’ “SENSIBILI” E REATI PROSPETTABILI**

In relazione alla Società, riesce difficile delineare una precisa area di rischio in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell’attività gestionale.

Specifiche aree di rischio possono senz’altro individuarsi nel Settore dell’Amministrazione.

Risulterà particolarmente a rischio la gestione dei rapporti con soggetti terzi e si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i contratti di acquisto;
- le transazioni finanziarie;
- gli investimenti;
- le sponsorizzazioni;
- gli acquisti di farmaci e presidi.

Il CdA ed i servizi coinvolti nei rapporti con i terzi, aventi ad oggetto, in particolare, i movimenti di denaro, beni o altre utilità, saranno pertanto tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

Assumo quindi rilevanza e significatività le attività sensibili già evidenziate con riguardo ai delitti presupposti e, in particolare:


- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998, T.U.F.)

Vanno inoltre considerati nella medesima prospettiva e per la loro potenzialità di procurare alla società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art., D.Lgs. 74/2000);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- omesso versamento di IVA (art. 10 *bis*, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 *quater*, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta a pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

Di seguito la procedura da seguire per i pagamenti.



Controllo effettuazione della trasmissione	Controllo effettuazione della trasmissione	Invio/consegna assegno
--	---	---------------------------

### D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

#### D.3.1 Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività a rischio e quelle sensibili poste in essere dai soggetti coinvolti al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto.

In particolare:

- sarà obbligatorio l'aggiornamento del libro cespiti e del libro inventari;
- dovranno essere adottate chiare e precise procedure di identificazione dei soggetti che trasferiscono denaro, beni o altre utilità alla Società, anche in conformità alle vigenti normative antiriciclaggio;
- dovranno inoltre essere istituiti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- dovranno essere istituite verifiche sul rispetto delle soglie per il pagamento per contanti, nonché verifiche tese ad evitare l'utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità;
- dovranno essere predeterminati dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e dovranno essere fissati dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*. Indici rilevanti dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori ed eventuali *partners* commerciali/finanziari potranno essere: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato, *etc.*;
- dovranno essere istituite procedure di controllo della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- dovranno essere istituite norme disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dovrà essere svolta eventuale formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

I soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno della Società sono tenuti alla rigida osservanza del D.Lgs. n. 56/2004, del Regolamento di cui al D.M. n. 141/2006 e del D.Lgs. n. 231/2007.

#### D.3.2 Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale è fatto divieto agli esponenti della Società e agli altri Interessati al Modello di:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di accettare pagamenti e o trasferimenti di denaro per contanti o per assegni bancari non circolari;
- ricevere farmaci o presidi di furtiva provenienza o comunque provenienti da reato;

- di ricevere macchinari provenienti da reato.

#### **D.4 I FLUSSI INFORMATIVI**

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale D) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile individuato dall'Ente deve trasmettere all'OdV un *report* semestrale contenente:

- eventuali indagini effettuate su pazienti e fornitori;
- indicatori di potenziali rischi penali in capo ai suddetti;
- eventuali anomalie nei flussi di pagamento;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

#### **D.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni, denaro ed altre utilità provenienti dai delitti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le procedure vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli ed ispezioni a sorpresa, la corrispondenza tra i beni nella disponibilità della Società ed i registri degli inventari e dei cespiti. Tale controllo potrà essere effettuato a campione.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. al CdA.

## PARTE SPECIALE E

### REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

---

#### E.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS, D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 *bis* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, il Società potrebbe essere considerato responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

##### ➤ **Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (art. 615 *ter* c.p.)**

Art. 615 *ter* c.p.: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni, o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre ad otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Attraverso la norma in esame, vengono repressi l'accesso e la permanenza abusiva nei sistemi informatici altrui, in quanto fatto tipicamente pericoloso – secondo l'*id quod plerumque accidit* – per la riservatezza dei dati e dei programmi che vi sono contenuti. Per essere penalmente rilevante l'indebita introduzione (o permanenza) deve riguardare un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, intendendosi con tale espressione tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, codici di accesso alfabetici o numerici da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore, dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore, ecc.).

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

La fattispecie è strutturata secondo lo schema del reato di pericolo astratto di talché sarà da escludere la sussistenza del reato ogni qualvolta oggetto di violazione sia un sistema che, pur essendo protetto da misure di sicurezza, non contenga alcun

dato o programma ovvero contenga esclusivamente dati o programmi di pubblico dominio, facilmente reperibili per chiunque.

Il dolo richiesto è un dolo generico che consiste nella volontà di introdursi o di mantenersi nel sistema informatico o telematico altrui in assenza del consenso del titolare e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione per i dati che vi sono memorizzati. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguibile d'ufficio.

*Nel contesto il reato può essere commesso anche da un dipendente che, utilizzando il sistema informatico della Società acceda a quello di altra azienda al fine di carpire l'elenco della clientela.*

➤ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Art. 615 quater c.p.: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 5.164,00.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.”.*

Con l'introduzione della norma in esame, il legislatore ha voluto estendere alle comunicazioni informatiche e telematiche la tutela già apprestata per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche. La disposizione è, dunque, volta a proteggere la libertà e la riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica.

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. può consistere, alternativamente, nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni informatiche o telematiche o nell'impedirle o interromperle. Il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. *“Denial of service”*) può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerose comunicazioni false.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma; in tal caso, è perseguibile d'ufficio.

A titolo di esempio, si fa menzione *della condotta di soggetti apicali della Società, i quali abusivamente si procurino numeri seriali di apparecchi cellulari appartenenti ad altri soggetti, poiché, attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta*

clonazione), è possibile realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni (tabulati), gestite mediante tecnologie informatiche.

➤ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)**

Art. 615 quinquies c.p.: “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00”.

A titolo di esempio, si menziona il caso in cui un dipendente della Società impedisca una comunicazione via informatica al fine di evitare che un ente concorrente trasmetta dati per la partecipazione ad una gara.

Si menziona anche il caso in cui, sempre un dipendente della Società si procuri un programma informatico al fine di danneggiare il sistema informatico di una concorrente.

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Art. 617 quater c.p.: “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al primo e secondo comma sono puniti a querela delle persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un dipendente o soggetto apicale della Società intercetti la corrispondenza vie e-mail di altro ente concorrente al fine di carpirne le strategie.

Oppure l'ipotesi in cui si intercetta in maniera fraudolenta comunicazioni relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi impedendo, interrompendo o rilevando tramite qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni informatiche o telematiche.

➤ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

Art. 617 *quinquies* c.p.: *“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617 *quater*”.*

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui dipendenti e/o soggetti apicali della Società installino abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico di altra società.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 *bis* c.p.)**

Art. 635 *bis* c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.*

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui un soggetto in posizione apicale distrugga informazioni o dati informatici di un dipendente sgradito ai vertici e/o non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli, allo scopo di preconstituire delle cause di addebito disciplinare.

Oppure l’ipotesi di eliminazione o alterazione di file o di un programma informatico posti in essere al fine di far venir meno la prova del credito da parte di un fornitore della Fondazione o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni o ancora nell’ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati dell’ente che risultano compromettenti.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 *ter* c.p.)**

Art. 635 *ter* c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

A titolo di esempio, si menziona il caso del dipendente o del soggetto apicale della Società che tenti di alterare il sistema informatico della Agenzia delle Entrate al fine di corrispondere imposte in misura ridotta rispetto a quelle dovute.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 *quater* c.p.)**

Art. 635 *quater* c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un virus, un soggetto apicale della Società o un suo dipendente renda in tutto o in parte inservibile la rete informatica di altra società.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 *quinqües* c.p.)**

Art. 635 *quinqües* c.p.: *“Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un virus, un soggetto apicale della Società o un suo dipendente tenti di rendere inservibile la rete informatica dell'Agenzia delle Entrate o di altro ente pubblico, acquisendo informazioni memorizzate su supporto informatico, da cui possano scaturire rilievi di responsabilità a carico della Società o dei suoi dipendenti (Ispettorato del Lavoro, A.U.S.L., Servizio ispettivo, etc.).

➤ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 *quinqües* c.p.)**

Art. 640 *quinqües* c.p.: *“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro”.*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un soggetto apicale istighi il soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica per il Società, solitamente il commercialista della medesima, a violare gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di conseguire un ingiusto profitto.

➤ **Documenti informatici (Art. 491 *bis* c.p.)**

Art. 491 *bis* c.p.: *“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

La norma in esame è stata introdotta al fine di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che, avendo ad oggetto dati registrati nella memoria di un elaboratore o su un supporto informatico ad esso esterno (disco o nastro magnetico, ottico ecc), non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali.

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei previste e punite dagli articoli da 476 a 493 c.p..

Il concetto di documento informatico, nell'attuale legislazione, è svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui.

A titolo di esempio, si cita *il caso di un soggetto in posizione apicale che falsifichi un contratto, formatosi, anche attraverso uno scambio di e-mail, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.*

➤ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)**

Art. 640 quinquies c.p.: *“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

Il reato in esame può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Allo stato non si ravvisano rischi di commissione del predetto reato nell'attività di C.M.P: s.r.l.

## **E.2 AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”. ATTIVITA’ “SENSIBILI”. REATI PROSPETTABILI**

In relazione alla Società C.M.P: s.r.l., riesce difficile delineare una precisa area di rischio, in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale, laddove la stessa sia organizzata ed esercitata con il mezzo

informatico e/o attraverso la connessione alla rete internet. Risulteranno, inoltre, particolarmente a rischio tutte le attività attuate con il computer.

Si indicano, a titolo esemplificativo:

- l'attività di creazione, gestione ed aggiornamento dei *software*;
- la gestione integrale dei sistemi informativi ed, in ogni caso, l'attività di installazione, manutenzione, programmazione e collegamento in rete dell'*hardware* dell'Ente;
- la corrispondenza, a mezzo di posta elettronica, con pazienti, fornitori, uffici ed enti pubblici;
- la corrispondenza, sempre a mezzo di posta elettronica, con altri enti o società;
- la circolazione delle e-mail interne al Società;
- i rapporti con i soggetti che prestano il servizio di certificazione di firma elettronica;
- i rapporti con eventuali consulenti informatici esterni;
- le operazioni di *home banking*;
- i rapporti con l'AUSL .
- l'invio telematico delle cartelle cliniche dei pazienti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni compiute con i mezzi informatici e/o telematici, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società (ed i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa dell'Ente ed i compiti attribuiti;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti i sistemi informativi della Società;
- in generale, la normativa applicabile.

In particolare, i responsabili dei Servizi e le funzioni coinvolte nelle aree di rischio di cui sopra sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

### **E.3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

#### **E.3.1 Area del Fare**

Obiettivo della Parte Speciale E è quello di indirizzare le attività a rischio e quelle sensibili poste in essere dai soggetti coinvolti al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24 *bis* Decreto.

In particolare:

- dovrà essere istituito un sistema di controlli interno che preveda la verifica del corretto utilizzo da parte dei dipendenti o dei responsabili incaricati delle *password* e/o dei codici di accesso ai sistemi informativi degli Uffici della P.A. (ad es.: PIN Agenzia delle Entrate o altri) e/o per l'utilizzo, in genere, delle postazioni informatiche;

- sarà fatto obbligo ai dipendenti di variare, ogni tre mesi, la password di accesso alla propria postazione informatica;
- sarà fatto obbligo ad ogni utente di “bloccare” la postazione ogni volta che questa viene abbandonata, anche semplicemente per recarsi ai servizi igienici. Le eventuali violazioni verranno segnalate all’Organismo di Vigilanza;
- dovranno essere istituiti indici rilevanti dell’attendibilità commerciale e professionale dei consulenti esterni in materia informatica; in particolare, gli stessi dovranno certificare la loro incensuratezza rispetto ai reati informatici;
- dovranno essere specificamente individuati i ruoli dell’Ente che, in via esclusiva, intrattengano rapporti di corrispondenza elettronica con P.A., pazienti, fornitori e concorrenti;
- dovrà essere istituito un sistema di tracciabilità dei rapporti intercorsi tra ogni dipendente e gli incaricati dei Sistemi Informativi aventi ad oggetto ogni intervento riguardante la propria postazione informatica;
- dovrà essere individuato un amministratore di sistema.

Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Tra le principali attività di controllo, riferimento sono in particolare previste:

- ✓ Con riferimento alla sicurezza fisica:
  - ✗ protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli *asset* informativi.
- ✓ Con riferimento alla sicurezza logica:
  - ✗ identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
  - ✗ autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
  - ✗ prevenzione da *software* dannoso tramite sia opportuni strumenti e funzioni adeguate (tra cui i sistemi antivirus), sia l’individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
  - ✗ formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti *web*;
  - ✗ adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- ✓ Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:
  - ✗ individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell’integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- ✓ Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- ✗ previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati.

### E.3.2 Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Interessati al Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta; è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001;
- di utilizzare postazioni informatiche diverse da quelle della Società per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- di utilizzare gli strumenti informatici forniti dalla Società se non attraverso l'utilizzo di apposite credenziali. L'accesso alla rete dai sistemi aziendali da parte dei dipendenti è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di *User ID e Password*. La *password* è soggetta a scadenza e a criteri di robustezza;
- di accedere al *Data Center* da parte di soggetti estranei al Società e non autorizzati;
- di abbandonare la postazione informatica anche per pochi istanti senza aver prima eseguito l'operazione di *log-out*;
- di utilizzare postazioni informatiche ove il *log-in* sia stato eseguito da altro dipendente con le credenziali di quest'ultimo;
- di connettersi alla rete internet o di inviare messaggi di posta elettronica per motivi connessi alla propria attività di lavoro utilizzando un *account* diverso da quello fornito dall'Ente; in particolare, non si potranno utilizzare neppure da casa *account* personali, ovviamente per lo svolgimento della attività lavorativa, se non previa specifica autorizzazione del Presidente del CdA in eccezionali casi di malattia o altro impedimento lavorativo;
- di utilizzare strumenti informatici privati ai fini dell'attività (esempio *tablet, smartphone, etc.*) se non previa autorizzazione scritta rilasciata da uno dei membri del CdA che abbia poteri di rappresentanza;
- di utilizzare, da parte dei dipendenti della Società, le credenziali aziendali del proprio *account* per scopi diversi;
- di modificare il *Firewall* locale preventivamente installato dal Società su ogni postazione;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di scaricare da internet *files e/o software* non strettamente inerenti l'attività lavorativa e senza espressa autorizzazione del CdA;
- di installare programmi di alcun tipo non autorizzati dal CdA;
- di conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di dipendenti o di terzi, se non espressamente autorizzati nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Nuovo Reg. Europeo n. 679/2016;

### E.4 I FLUSSI INFORMATIVI

I soggetti della Società coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale E) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile del Trattamento Dati nominato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Nuovo Reg. Europeo n. 679/2016 è il soggetto individuato dalla Società per trasmettere all'ODV un report annuale contenente informazioni in merito a:

- danneggiamenti o guasti ai sistemi informatici non giustificabili in relazione ad un normale utilizzo dei medesimi;
- utilizzo improprio dei servizi internet e di posta elettronica;
- utilizzo improprio delle *password* per l'accesso alle postazioni informatiche e/o per l'accesso ai servizi di *home banking* e/o per l'accesso ai sistemi informatici di Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, CCIAA, *etc.*);
- eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo del *hardware* e/o *software* ;
- eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

## **E.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza potrà svolgere a sorpresa, con l'eventuale collaborazione del consulente informatico esterno, controlli sul server aziendale al fine di verificare i siti internet consultati da ogni singolo dipendente nella giornata lavorativa. Potrà altresì verificare il tempo di utilizzo della posta elettronica da parte di ogni singolo dipendente.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati informatici;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli a campione ed ispezioni a sorpresa, la posta elettronica in entrata e in uscita e le connessioni ad internet nelle singole postazioni , anche sul *server*.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati informatici al Consiglio di Amministrazione.

## PARTE SPECIALE F

### REATI AMBIENTALI

---

#### F.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Il legislatore ha introdotto, tramite l'art. 2 del D.lgs. n. 121 dell'11 luglio 2011, l'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001, inserendo così nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), oltre a fattispecie di nuova incriminazione contenute nel codice penale (art. 727 *bis* c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; art. 733 *bis* c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto") ed ulteriori illeciti contenuti nella normativa speciale (reati di commercializzazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di commercializzazione e detenzione di animali pericolosi per la salute ed incolumità pubbliche, reati di inquinamento provocato dalle navi, e di violazione delle disposizioni a tutela dell'ozono stratosferico).

La peculiarità dei reati ambientali è che gli stessi rivestono quasi sempre natura contravvenzionale, pertanto sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: è quindi possibile incorrere nella commissione di tali reati non solo consapevolmente e volontariamente, ma anche per mera negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di regole cautelari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di definire ruoli, responsabilità, principi comportamentali e modalità operative a cui tutti destinatari del Modello, in relazione all'attività di competenza, devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

#### F.2 AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO". ATTIVITÀ "SENSIBILI" E REATI PROSPETTABILI

A seguito dell'attività di *risk mapping* svolta, sono risultate a rischio di consumazione di reati ambientali i seguenti settori: Ufficio Amministrazione e Officina.

Di seguito i reati introdotti dall'art. 25 *undecies* del Decreto con relativa individuazione del livello di rischio:

- **Delitti contro l'ambiente di cui alla Legge 22 maggio 2015 n. 68 (art. 452 bis, quater, quinquies, sexies e octies c.p.)**

##### **Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale":**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

**Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”:**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

**Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l'ambiente”:**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

**Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”:**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

**Art. 452 octies c.p. “Circostanze aggravanti”:**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

Posto che la CMP s.r.l. è autorizzata allo scarico nella pubblica fognatura di acque reflue assimilabili a quelle domestiche si ritiene che il Società presenti un rischio di inquinamento delle acque paragonabile a quello di qualsiasi altro soggetto che usufruisca delle rete fognaria pubblica domestica. In merito alle immissione in atmosfera la CMP s.r.l. effettua i controlli previsti dall'autorizzazione n. 3830 del 13/06/2014.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

**Art. 727 bis c.p. :**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Non sussiste rischio di consumazione di questo reato.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

**Art. 733 bis c.p.:**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

Non si ritiene che il Società sia a rischio di consumazione di questo reato.

- **Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, co. 2 e 3, D. Lgs. 152/2006). Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, co. 5, D. Lgs. 152/2006). Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, co. 11, D. Lgs. 152/2006). Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, co. 13, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 137, co. 2, 3, 5 primo periodo, 11 e 13:**

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle*

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Non si ritiene che il Società sia a rischio di consumazione di tali reati in quanto non produce acque reflue industriali, non effettua scarichi sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee né svolge attività marittima.

Si riporta, a titolo di precisazione, la definizione di acque reflue industriali, prevista dall'art. 74, lettera h) del D.lgs n. 152/2006: "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Per scarico si intende invece: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114".

➤ **Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 256, co. 1:**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

I rifiuti prodotti dal Società si dividono in:

- rifiuti urbani
- rifiuti non pericolosi

Quello dei rifiuti ordinari urbani e sanitari non pericolosi viene convogliato nei cassonetti (il cui contenuto verrà successivamente raccolto e smaltito da H.E.R.A.).

Altri tipi di rifiuti speciali quali pile, toner, cartucce per stampanti, *etc.* vengono depositi in un unico punto di raccolta coperto ed al riparo da intemperie e smaltiti come da normativa vigente di riferimento.

La norma non è afferente l'attività di CMP s.r.l.

➤ **Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 256, co. 3:**

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi*

Art. 256 comma 3 primo periodo del decreto legislativo n. 152/2006: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione. Art. 256 comma 3 secondo periodo del decreto legislativo n. 152/2006: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.

Non si ritiene che la Società sia a rischio di consumazione di questi reati salvo che nell'ipotesi estrema in cui la struttura gestisse una discarica nei locali della struttura ovvero in altro punto di raccolta esterno dell'Ente.

Per "discarica" deve intendersi un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo).

Se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la sanzione è aggravata.

Sul piano processuale, rileva la disposizione secondo cui alla sentenza di condanna o quella di applicazione pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area.

La norma non è afferente l'attività di CMP s.r.l.

➤ **Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 256, co. 5:**

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

La norma in esame punisce colui che effettua miscelazione di rifiuti di categorie diverse in deroga al divieto previsto dall'art. 187 del medesimo decreto legislativo. Si riporta il testo dell'art. 187: "E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione

di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”.

Non sussiste un concreto rischio di consumazione del reato.

➤ **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 256, co. 6:**

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Al fine della migliore comprensione della norma in questione si riporta il testo normativo dell'art. 8 del d.p.r. 254/2003 che disciplina il “Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: “Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo». Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2: a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni; b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi; c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile; d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione”.

Non sussiste un concreto rischio di consumazione del reato.

➤ **Bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 257, co. 1 e 2:**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Non sussiste un concreto rischio di consumazione del reato.

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 258, co. 4:**

*4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico ambientale la posizione di responsabilità del produttore risulta ulteriormente rafforzata; infatti, agli oneri già previsti per i detentori dall'abrogato art. 10, co. III, D.Lgs. 22/1997 (ora corrispondente al vigente art. 188, co. III, D.Lgs. 152/2006) se ne aggiunge uno nuovo imposto dall'art. 188, co. IV del T.U. Ambientale: in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, ad escludere la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento non è sufficiente la mera ricezione della quarta copia del formulario con data e sigla del destinatario finale, ma occorre altresì anche la certificazione di avvenuto smaltimento rilasciata dal titolare dell'impianto. Pertanto si ritiene che anche il produttore-mittente del carico di rifiuti possa essere chiamato a rispondere delle violazioni concernenti il formulario di identificazione dei rifiuti e possa conseguentemente esse assoggettato alle rispettive sanzioni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predispone un certificato di analisi dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

➤ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 259, co. 1:**

*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente un traffico illecito ai sensi, o comunque, in violazione delle disposizioni del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259.

La pena è aumentata nel caso si tratti di rifiuti pericolosi.

Non sussiste un concreto rischio di consumazione del reato.

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 260, co. 1 e 2:**

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano realizzate una serie di operazioni (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione) riferite ad ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nell'ambito di un sistema organizzato, con il fine di ottenere un profitto qualificato come ingiusto.

Si tratta di reato che potrebbe astrattamente verificarsi, quanto meno in forma concorsuale, anche se difficilmente il Società potrebbe trovarsi a gestire "ingenti" quantitativi di rifiuti. Tuttavia, per aversi attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti è richiesta una pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti. Il termine "ingente", inoltre, deve riferirsi al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni che, considerate singolarmente, potrebbero anche essere qualificate come modeste. Quindi la reiterazione di un traffico illecito di rifiuti da parte della Società risulta possibile attraverso operazioni continue che, seppure non riferite a quantitativi ingenti di rifiuti, possono rientrare nella fattispecie di cui sopra se considerate nell'insieme.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – S.I.S.T.R.I. (art. 260 bis, commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 260 bis, co. 6 e 7 secondo e terzo periodo:**

*6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

La Società non è tenuta all'utilizzo del S.I.S.T.R.I.

- **Violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 8, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 260-bis, co.8:**

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Tale ipotesi di reato è realizzata dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea del Sistri fraudolentemente alterata. La pena è aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.

- **Inquinamento atmosferico (art. 279, co. 5, D. Lgs. 152/2006)**

**Art. 279, co. 5:**

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Tale ipotesi si verifica allorché vi siano emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Come innanzi evidenziato la società effettua periodici controlli delle emissioni svolte per mezzo di terzi (Este Servizi).

- **Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6, L. 549/1993)**

**Art. 3, co. 6:**

*6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese dispongano di impianti che utilizzino le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/1994.

Non sussistono rischi di consumazione di questo reato.

➤ **Importazione, esportazione, trasporto e uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 - art. 2, commi 1 e 2 – art. 3 bis, co. 1 – art. 6, co. 4, L. 150/1992)**

**Art. 1, commi 1 e 2:**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: (2)*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

**Art. 2, commi 1 e 2:**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: (2)*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

**Art. 3 bis, comma 1:**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

**Art. 6, comma 4:**

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

La Legge 7 febbraio 1992 n. 150 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento CEE n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Le norme non sono afferenti l'attività di CMP s.r.l.

- **Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2 – art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)**

**Art. 8, commi 1 e 2:**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

**Art. 9, commi 1 e 2:**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa o colposa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze inquinanti ai fini del D.Lgs 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

Non afferente l'attività di CMP s.r.l.

### **F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, svolgano attività che possano avere impatto sull'ambiente e comunque possano essere interessati nello svolgimento dei processi sensibili sopra individuati.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

#### **F.3.1 Area del Fare**

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto obbligo di:

- assicurare la piena tutela e salvaguardia ambientale, nel rispetto del Codice Etico e delle procedure esistenti;
- rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- porre in essere tempestivamente le azioni di rimedio che si rendessero necessarie in seguito a segnalazioni interne, ovvero provenienti da Pubbliche Autorità o al verificarsi di eventi rilevanti per la tutela ambientale;

- presidiare e sovrintendere alla corretta gestione, manutenzione, conduzione e funzionamento di ciò che rientra nell'ambito della propria attività, nel rispetto e in conformità delle norme sulla tutela dell'ambiente, provvedendo, nei limiti dei poteri loro assegnati, all'organizzazione, all'adempimento degli obblighi, al reperimento dei mezzi necessari e assicurando le opportune verifiche;
- impegnarsi all'impiego delle tecnologie più adatte alla prevenzione dei rischi ambientali, alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti.

La Società si impegna a:

- fornire alle istituzioni ogni informazione ritenuta necessaria a valutare gli eventuali rischi ambientali correlati all'attività dell'Ente;

Nei contratti con i Terzi ed in particolare con gli eventuali smaltitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui essi affermino:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'Ente;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società nel caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
- di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Nei contratti con i Terzi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

In caso di verifiche o ispezioni delle Autorità competenti (es., NOE, ARPA, ISPRA, *etc.*) devono essere presenti ed interagire con le Autorità ispettive i soggetti a ciò espressamente delegati, in applicazione della relativa procedura. Nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi violazioni della vigente normativa in materia di tutela ambientale, ovvero dal verbale conclusivo redatto dalla stessa autorità si evidenzino criticità, il Presidente del CdA con l'ausilio dei soggetti eventualmente delegati, dovrà informare tempestivamente con nota scritta l'Organismo di Vigilanza.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi alla tutela ambientale ed ogni attività a ciò riferibile (es., richieste di autorizzazioni, elaborazione comunicazioni all'Autorità, iscrizioni, *etc.*) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

### **F.3.2 Area del Non Fare**

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- effettuare un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 254/2003, in particolare, di conservare rifiuti sanitari pericolosi presso la struttura per più di trenta giorni;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero di miscelazione di eventuali sostanze di diversa pericolosità, ovvero di diluizione di sostanze;

- predisporre i certificati di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- utilizzare durante l'eventuale trasporto certificati di analisi dei rifiuti falsi;
- effettuare, o lasciare che altri effettuino, spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi della vigente normativa.

#### **F.4 SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO INTERNO**

Il Sistema di prevenzione e controllo interno, definito dalla Società con riferimento alla prevenzione della realizzazione di reati in occasione dell'espletamento dei processi sensibili sopra individuati, si basa sul rispetto dei requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di poteri di spesa e di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Esso è pertanto costituito da:

- a) Previsione di principi etico-comportamentali delineati nel Codice Etico con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale, ed all'utilizzo della migliore tecnologia per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività dell'Ente, e per gestire efficientemente le risorse;
- b) Adozione di strumenti organizzativi quali organigrammi e comunicazioni organizzative, rivolti a:
  - rendere nota la qualifica all'interno della Società deputata ad occuparsi di ambiente;
  - definire chiaramente e formalmente la delimitazione dei ruoli;
  - dare una chiara indicazione delle linee guida in materia di tutela ambientale.
- c) Previsione ed evidenziazione di specifici divieti e obblighi di comportamento nella presente Parte Speciale;
- d) Previsione e adozione di apposite procedure ad integrazione del presente modello che definiscano chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo e prevedano una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di ciascuna area di riferimento.

Più in particolare, le procedure saranno caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), ed il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.
- e) Previsione di periodici e costanti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- f) Previsione di specifica procedura di scelta e monitoraggio dei fornitori, ivi compresi i Terzi affidatari dei trasporti di sostanze pericolose e di rifiuti, dei lavori manutentivi sugli impianti, dello smaltimento dei rifiuti.

#### **F.5 I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico.

In generale, tutti i dipendenti sono in ogni caso tenuti a comunicare al proprio Responsabile e/o direttamente all'OdV, ogni

difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico adottati dal Società.

Un membro del CdA ha la responsabilità di predisporre report informativo all'OdV sulle emergenze ambientali eventualmente verificatesi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale F, il quale dovrà informare l'OdV su eventuali cambiamenti al sistema delle procure e delle deleghe interne relative alla tutela ambientale, come decisi dal CdA.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV, da parte dei Responsabili individuati, le eventuali ispezioni delle Autorità competenti, le risultanze degli *audit* effettuati in materia ambientale, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

## **F.6 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare, anche avvalendosi di consulenti esterni, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

## PARTE SPECIALE G

### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

---

#### G.1 IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES, D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato richiamato nell'art. 25 *decies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione del reato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, il Società potrebbe essere considerato responsabile anche qualora la fattispecie sia integrata nella forma del tentativo.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 *bis* c.p.)**

Art. 377 c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

#### G.2 AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”, ATTIVITÀ “SENSIBILI” E REATI PROSPETTABILI

Trattasi di reato che può essere consumato soltanto laddove, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che deve essere sentito nell'ambito di un procedimento penale avendo la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il caso che può facilmente verificarsi è quello in cui i soggetti apicali di una società o di un ente inducano soggetti a loro sottoposti e coimputati dello stesso reato (solitamente consumato in ambito societario) a non coinvolgerli ovvero a scagionarli laddove gli stessi sottoposti debbano rendere dichiarazioni innanzi alla autorità giudiziaria (ad esempio: Direttore Sanitario e medico ovvero Direttore Sanitario ed infermiere o OSS).

Analogamente, può verificarsi il caso in cui, in presenza di più imputati o indagati dello stesso reato (tutti dipendenti o soggetti apicali della stessa società o dello stesso ente), si decida, a monte, quale dei soggetti debba assumersi l'integrale responsabilità del reato, nell'imminenza di un'audizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

A titolo di ulteriore esempio, il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente della Società, imputato in un procedimento penale, venga chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento connesso in cui il Presidente del CdA della Società medesima sia imputato e riceva un'offerta di denaro o subisca una minaccia o un'aggressione per rendere dichiarazioni non rispondenti al vero.

Tutti i soggetti della Società sono potenzialmente a rischio di essere coinvolti nella consumazione di questo reato.

Sono considerabili quali aree di rischio tutti gli eventuali procedimenti penali già pendenti a carico di soggetti apicali della Società o di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi in relazione a reati che possono coinvolgere l'Ente o altri soggetti che abbiano rapporti stretti con quest'ultimo.

Ad esempio, procedimenti a carico del legale rappresentante per reati ambientali o per infortuni sul lavoro ed in cui i vertici deliberino a monte la versione difensiva.

Sono altresì a rischio i procedimenti penali aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative, procedimenti disciplinati dagli artt. 34 e ss. del decreto legislativo n. 231/2001. Ovviamente, anche procedimenti penali della medesima tipologia di quelli sopra descritti che dovessero instaurarsi.

Va anche evidenziato che, a norma dell'art. 44 del Decreto, non possono mai essere assunti come testimoni nel procedimento a carico dell'Ente la persona o le persone imputate del reato da cui dipende l'illecito amministrativo ed il legale rappresentante che rivestiva tale funzione al momento della consumazione del reato. Tali persone, a norma dell'art. 44 secondo comma del Decreto, possono comunque essere sentite come imputate di reato connesso potendo, in tale evenienza, avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche in questi casi potrebbe quindi astrattamente verificarsi il reato di cui sopra.

Al fine di evitare la consumazione di tale tipologia di reato è importante che, in caso di procedimento penale a carico di qualunque dipendente o soggetto apicale della Società, per reati consumati nell'esercizio della propria attività lavorativa, sia garantita libertà assoluta nella scelta dell'avvocato difensore, nonostante l'Ente debba garantire il pagamento dell'onorario. E' sempre meglio, inoltre, che l'avvocato dell'Ente, in caso di procedimento ai sensi del decreto legislativo 231, sia distinto da quello delle persone imputate nel procedimento penale da cui dipende il reato.

### **G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Sono severamente vietati, e potranno essere suscettibili di sanzione disciplinare e/o di segnalazione all'OdV, i contatti tra i soggetti apicali e i dipendenti della Società laddove i soggetti stessi (apicali o dipendenti) siano imputati e/o indagati dello stesso reato o di reato connesso o collegato ed i contatti siano volti ad influenzare le scelte e le strategie processuali di ciascuno.

Sono altresì vietati i colloqui tra avvocati difensori che abbiano lo stesso oggetto.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria deve essere assicurato un comportamento collaborativo, in modo tale da fornire le informazioni richieste entro tempi brevi.

Ai Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualunque sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- indurre con violenza o minaccia il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- indurre con offerta o promessa di denaro o di altra utilità il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

In particolare, non potranno essere minacciate o neppure ipotizzate conseguenze lavorative negative (es., licenziamento, modifica delle mansioni, rimozione da incarichi direzionali, *etc.*) a coloro che, chiamati a rendere dichiarazioni avanti all'autorità giudiziaria, non si prestino a conformare le proprie dichiarazioni all'interesse dell'Ente.

#### **G.4 I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli della Società coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati dalla Società.

L'OdV dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Presidente del CdA, di ogni procedimento o processo penale che coinvolga soggetti apicali della Società o soggetti a loro sottoposti, con riferimento a reati consumati nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'obbligo insorge nel momento in cui i soggetti abbiano avuto notizia, sia formalmente che informalmente, del procedimento penale a loro carico.

Il legale rappresentante della Società deve inoltre informare tempestivamente l'OdV di ogni procedimento o processo a carico dell'Ente di cui egli sia a conoscenza.

In particolare, tutti i soggetti interessati hanno il dovere di comunicare all'OdV il manifestarsi del singolo evento, quale può essere la notifica di una citazione a rendere testimonianza, che possa comportare il verificarsi del reato di cui alla presente Parte Speciale. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto.

#### **G.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e, in particolare, sugli atti processuali relativi ai procedimenti ed ai processi penali sopra descritti diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale. L'OdV potrà, inoltre, aver libero accesso alla documentazione processuale riguardante processi penali a carico dell'Ente ovvero a carico di soggetti apicali o dipendenti dell'Ente medesimo per reati consumati nell'esercizio o causa delle loro funzioni.

## PARTE SPECIALE H

### REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

---

#### H.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1, D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 *bis.1* del Decreto, tuttavia, in relazione all'attività posta in essere dal Società, non si ritiene che ci siano rischi apprezzabili di consumazione di tali reati.

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)**

Art. 513 c.p.: *“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

Si cita l'esempio del titolare o altro soggetto apicale che utilizzi mezzi fraudolenti finalizzati a indurre in errore la clientela convincendola di rivolgersi ad altra azienda. Ovvero casi con la sua condotta la manomissione di attrezzature di lavoro in modo da impedire all'azienda concorrente di fare fronte alle proprie commesse.

➤ **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)**

Art. 515 c.p.: *“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.*

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)**

Art. 513 bis c.p.: *“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

Si cita l'esempio in cui un soggetto apicale minacci un fornitore di primaria importanza nel settore affinché cessi di rifornire una casa di cura concorrente.

## **H.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Tutti i destinatari del modello dovranno rigorosamente astenersi dal porre in essere attività che possano integrare i reati previsti nella presente parte speciale, nonché da comportamenti violenti e/o minacciosi nei confronti di chiunque in conformità di Modello e Codice etico.

Ogni indicazione proveniente dai vertici di porre in essere comportamenti minacciosi e /o violenti in danno di imprese concorrenti o di altri soggetti dovrà essere disattesa e prontamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

## **H.3 I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Tutti i dipendenti sono in ogni caso tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati dal Società.

Particolare cura, come si è detto, dovrà essere prestata dall'OdV con riferimento agli incrementi di fatturato.

## **H.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e su anomalie nelle acquisizioni di pazienti da parte della Società.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

## PARTE SPECIALE I

### DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

---

#### I.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER, D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 *ter* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, il Società potrebbe essere considerato responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

##### ➤ Associazione per delinquere

Art. 416 c.p.: *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi, le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

##### ➤ Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 416 bis c.p.: *“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

#### ➤ **Scambio elettorale politico-mafioso**

Art. 416 ter c.p.: *“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.*

#### ➤ **Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Art. 630 c.p.: *“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.*

#### ➤ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Art. 74 Dpr 309/1990: *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.*

## **I.2 AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”, ATTIVITÀ “SENSIBILI” E REATI PROSPETTABILI**

Tra i reati sopra indicati, si ritiene che per il Società il rischio di consumazione sussista solamente per il reato di associazione per delinquere nella previsione ordinaria (art. 416 c.p.).

Il reato di cui all'art. 416 c.p. si verifica ogni volta che tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati. Il caso può verificarsi con riferimento a più soggetti, apicali o non, della Società, i quali si associno tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, ovviamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

A titolo di esempio, si può rappresentare il caso in cui i soggetti apicali della Società si associno con soggetti apicali di altre società sempre con finalità delittuose nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Si pensi ad esempio al caso, ove i vertici di più enti operanti nel medesimo settore si accordino per distribuirsi in maniera illecita gli appalti pubblici. Tuttavia la CMP s.r.l. sostanzialmente non partecipa se non in rarissimi casi ad appalti pubblici.

Pertanto il rischio permane molto basso.

Tutti i principi generali di comportamento individuati nelle parti speciali del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo valgono, ovviamente, a prevenire anche la possibile consumazione del reato associativo.

## **I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I responsabili dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello, con particolare riferimento alle procedure inerenti i rapporti con la P.A., e dal Codice etico adottati.

#### **I.4 I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli della Società sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e che, comunque, potrebbero integrare la consumazione di un illecito penale.

Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, ovvero direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possa costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico.

Ogni intesa di tipo illecito tra i vertici della Società ed i vertici di altre realtà aziendali di cui il dipendente venga in ogni modo a conoscenza deve essere immediatamente portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

#### **I.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente con particolare riferimento alla normativa tributaria. L'organismo può, altresì, contattare soggetti giuridici che abbiano emesso fatture nei confronti della Società, a campione, al fine di verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni sottese.

L'Organismo può, altresì, svolgere attività ispettiva e chiedere informazioni anche in merito ad attività societarie che possano comportare la consumazione di reati diversi da quelli previsti dal decreto legislativo 231/2001.

## PARTE SPECIALE L

### REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

---

#### L.1 IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.lgs. 109/2012 il quale, ampliando i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed in attuazione della direttiva Europea 2009/52/CE, ha introdotto il nuovo art. 25 *duodecies*, nel D.lgs. 231/2001.

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione del reato richiamato nell'art. 25 *duodecies* del Decreto, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, il Società potrebbe essere considerato responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Il nuovo articolo stabilisce che : *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 e 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”*

Il D.lgs. 286/1998, meglio conosciuto come *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, all'art. 22 rubricato **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** prevede che:

*“In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.*

*Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:*

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;*
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;*
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;*
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.*

*Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.*

*Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.*

*Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:*

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;*
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;*
- c) reato previsto dal comma 12.*

*Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.*

*Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.*

*Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.*

*Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.*

*Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.*

*La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.*

*Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.*

*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

*Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.*

*Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*

*Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.*

*Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

*Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.*

*I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.”*

In ipotesi concreta, tale reato si verifica ogni qualvolta gli Amministratori impieghino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

## **L.2 ARRE POTENZIALMENTE A RISCHIO, ATTIVITA' SENSIBILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Specifiche aree di rischio si individuano nell'Amministrazione.

Il CdA della Società dovrà informare l'OdV in merito alle assunzioni di lavoratori stranieri per i quali dovrà in particolare modo essere evidenziata la regolarità del loro permesso di soggiorno.

Al fine di mitigare i fattori di rischio, dovrà essere istituito un sistema di controllo interno all'ente che preveda la verifica della regolarità e veridicità del permesso di soggiorno attraverso l'invio della necessaria documentazione all'Ufficio territorialmente competente della Questura.

Dell'esito di tale controllo, del quale deve essere fornita evidenza scritta, dovranno essere informati gli Amministratori e l'OdV.

Qualora il permesso di soggiorno sia sottoposto a termine il sistema di controllo interno dovrà prevedere la creazione di uno scadenziario.

Ai destinatari della presente Parte Speciale è fatto espressamente divieto di assumere lavoratori stranieri privi del preteso di soggiorno pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

### **L.3 I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli della Società sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e che, comunque, potrebbero integrare la consumazione di un illecito penale.

Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, ovvero direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possa costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico.

### **L.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli in ordine alla regolarità di assunzione del personale straniero alle dipendenze della Società.

## PARTE SPECIALE M

### REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

---

#### M.1 REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TERDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 5, comma 2 della Legge 167/2017 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. **25 terdecies** rubricato col titolo “**Razzismo e Xenofobia**”, il quale recita:

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.*

Il richiamato art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654 stabilisce che:

*“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.*

Il delitto in parola punisce l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificati ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

All'uopo di seguito le definizioni di “Genocidio”, “Crimine contro l'umanità” e “Crimine di guerra” così come sanciti nello Statuto della Corte penale internazionale.

#### **Art. 6 – Crimine di genocidio**

*“Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:*

- *uccidere membri del gruppo;*
- *cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;*
- *sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;*
- *imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;*
- *trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso”.*

## Art. 7 - Crimini contro l'umanità

*“Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:*

- *Omicidio;*
- *Sterminio;*
- *Riduzione in schiavitù;*
- *Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;*
- *Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;*
- *Tortura;*
- *Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;*
- *Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;*
- *Sparizione forzata delle persone;*
- *Apartheid;*
- *Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.*

*Agli effetti del paragrafo 1:*

- *Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;*
- *per “sterminio” s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;*
- *per “riduzione in schiavitù” s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;*
- *per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;*
- *per “tortura” s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;*

- per “*gravidanza forzata*” s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
- per “*persecuzione*” s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali . in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- per “*apartheid*” s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;
- per “*sparizione forzata delle persone*” s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

*Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale ” si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato”.*

#### **Art. 8 – Crimini di guerra**

*“La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.*

*Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”:*

- *gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:*
- *omicidio volontario;*
- *tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;*
- *cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;*
- *distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;*
- *costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;*
- *privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;*
- *deportazione, trasferimento o detenzione illegale;*
- *cattura di ostaggi.*

*Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:*

- *dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;*
- *dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; .*

- *dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;*
- *lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;*
- *attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;*
- *uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;*
- *fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;*
- *il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;*
- *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;*
- *assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;*
- *uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;*
- *dichiarare che nessuno avrà salva la vita;*
- *distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;*
- *dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;*
- *costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;*
- *saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;*
- *utilizzare veleno o armi velenose;*
- *utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;*
- *utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;*
- *utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a*

*condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.*

- *violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;*
- *stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;*
- *utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;*
- *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;*
- *affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;*
- *reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;*

*In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:*

- *Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;*
- *violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;*
- *prendere ostaggi;*
- *emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.*

*Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.*

*Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:*

- *dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;*
- *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;*
- *dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;*

- *dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;*
- *saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto*
- *stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;*
- *reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;*
- *disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;*
- *uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;*
- *dichiarare che nessuno avrà salva la vita*
- *assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute,*
- *distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;*

*Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.*

*Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo".*

Le sanzioni conseguenti sono di natura:

- pecuniaria da 200 a 800 quote (ovvero da euro 51.600 a 1.239.200);
- interdittiva:

a) interdizione dall'esercizio delle attività,

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi,

per la durata non inferiore ad un anno.

Il rischio di commissione dei reati in esame afferrisce maggiormente le testate giornalistiche, le emittenti televisive e radiofoniche nonché società di marketing e comunicazione.

## M.2 AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”. ATTIVITÀ “SENSIBILI”. REATI PROSPETTABILI

L'area da considerarsi potenzialmente a rischio è quella Amministrativa ed in particolare le seguenti attività, in considerazione anche del fatto che CMP s.r.l. non concede in locazione locali:

- attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- donazioni, sponsorizzazioni e altre liberalità.

L'ipotesi assai remota di commissione dei suddetti reati, potrebbe riscontrarsi nel caso in cui CMP s.r.l., al fine acquisire maggiore clientela, sovvenzioni associazioni dedite alla propagande razzista e xenofoba.

Il rischio di commissione dei reati di cui al nuovo art. 25 *terdecies* è da ritenersi di livello basso nel caso di CMP s.r.l. trattandosi di un'azienda che svolge la propria attività nel comparto metalmeccanico.

Particolare attenzione viene posta sull'utilizzo della locale “Sala Riunioni-Formazione”, adibito ad uso riunioni, formazione del personale, conferenze stampa, seminari, convegni.

L'accesso è regolamentato attraverso una apposita procedura di prenotazione e successiva compilazione di un report riportante i soggetti partecipanti, la data di accesso e l'attività svolta.

Le chiavi di accesso vengono consegnate al richiedente dal responsabile presente in struttura (Direzione amministrativa, Responsabile della formazione).

In ordine invece alle sponsorizzazioni, queste avvengono previa stipula di un apposito contratto redatto da consulenti esterni.

L'entità delle sponsorizzazioni è comunque limitata sia nel numero che nel budget.

## M.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto dei principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché delle procedure adottate e delle norme di comportamento di seguito indicate.

In particolare, è fatto specifico **divieto** di:

- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni, le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- utilizzare i locali aziendali per scopi diversi all'oggetto sociale;
- utilizzare anche occasionalmente CMP s.r.l., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto;

#### **M.4 I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i ruoli aziendali sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e che, comunque, potrebbero integrare la consumazione di un illecito penale.

Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, ovvero direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possa costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CMP s.r.l.

#### **M.5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei locali ed alle elargizioni effettuate.

All'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## PARTE SPECIALE N

### PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

---

#### N.1 REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 *quater*1 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 *bis* cod. pen.)**

*“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.*

Il rischio di commissione del reato di cui sopra, alla luce dell'attività svolta da CMP s.r.l. non appare apprezzabile.

# **CODICE ETICO**

## **INDICE**

### **1 INTRODUZIONE**

- 1.1 Impegno verso i portatori di interesse
- 1.2 Comportamenti non etici ed efficacia contrattuale del codice
- 1.3 Obiettivi e contenuti del Codice Etico
- 1.4 Ambito di applicazione e aggiornamento del Codice Etico
- 1.5 Attuazione e aggiornamenti
- 1.6 Violazioni del Codice e sanzioni

### **2 PRINCIPI GENERALI**

- 2.1 Rispetto della persona
- 2.2 Equità
- 2.3 Legalità, onestà e correttezza
- 2.4 Efficacia ed efficienza
- 2.5 Trasparenza
- 2.6 Lealtà
- 2.7 Riservatezza
- 2.8 Sostenibilità ambientale
- 2.9 Salute e sicurezza sul lavoro

### **3 CRITERI DI CONDOTTA**

#### **3.1 Criteri di condotta verso il personale e i collaboratori esterni**

- 3.1.1 Indipendenza e riservatezza nella selezione e assunzione del personale
- 3.1.2 Equità e coinvolgimento nel rapporto di lavoro
- 3.1.3 Tutela della sicurezza, della salute ed integrità dei lavoratori
- 3.1.4 Tutela della Privacy
- 3.1.5 Affidabilità nella gestione delle informazioni e uso dei sistemi informatici
- 3.1.6 Diligenza nell'utilizzo delle risorse dell'Ente
- 3.1.7 Regalie, omaggi e altre utilità

#### **3.2 Criteri di condotta nella conduzione degli affari**

- 3.2.1 Norme generali
- 3.2.2 Potenziali conflitti di interesse
- 3.2.3 Trasparenza contabile
- 3.2.4 Impegno per la soddisfazione dei pazienti e qualità dei servizi erogati
- 3.2.5 Imparzialità e onestà nelle relazioni con i fornitori

- 3.2.6 Onestà nei rapporti con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni
- 3.2.7 Correttezza nei rapporti con le Rappresentanze Politiche, Sindacali e di Categoria
- 3.2.8 Correttezza nei rapporti con i Mass Media

## **1 INTRODUZIONE**

Il Codice Etico è un documento ufficiale di CMP s.r.l., approvato dall'Organo Amministrativo, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche attuate nella conduzione di tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, nel rispetto di tutti i portatori di interesse, da parte degli Amministratori, dei dipendenti, collaboratori, e fornitori della Società.

### **1.1 Impegno verso i portatori di interesse**

La Società aspira a mantenere e sviluppare rapporti etici positivi con i suoi portatori di interesse, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni che godono di qualsivoglia legittimo interesse o diritto gravitante attorno all'Ente.

Sono portatori di interesse le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare la A.U.S.L., i cittadini, i pazienti, i dipendenti, i collaboratori, coloro che compiono investimenti connessi alle attività dell'ente, le Rappresentanze Sindacali, le Associazioni dei Consumatori, i fornitori ed i partners di affari e la collettività in generale.

In considerazione del carattere di pubblica utilità ed essenzialità dei servizi erogati, la correttezza, la trasparenza, l'affidabilità e l'onestà nei rapporti sono elementi che favoriscono le relazioni con i portatori di interesse e per questo costituiscono la ragion d'essere della Società.

### **1.2 Comportamenti non etici ed efficacia contrattuale del codice**

Nella conduzione delle attività dell'Ente i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia fra la Società e i suoi portatori di interesse.

Non sono etici e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti prevenuti e ostili nei confronti dell'Ente i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, appartenente o in rapporto di collaborazione esterna con il Società, cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé e/o per quest'ultima.

I comportamenti non etici sono tali sia nella misura in cui violano normative di legge, sia in quanto contrari a regolamenti e procedure interne.

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di fedeltà e diligenza dei dipendenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile, nonché del generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai fornitori di prestazioni di servizi.

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e porta azioni disciplinari e di risarcimento del danno, nel rispetto, per i lavoratori dipendenti, delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai sistemi disciplinari adottati dall'Ente stesso.

Comportamenti non etici sono anche quelli che si caratterizzano per un rispetto esclusivamente formale della lettera della norma, mentre nella pratica viene aggirata o elusa la finalità della norma stessa.

### **1.3 Obiettivi e contenuti del Codice Etico**

Il Codice Etico individua i principi generali di riferimento cui viene riconosciuto un valore etico positivo. Il Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Ente verso comportamenti etici conformi a criteri quali rispetto della Legge, lealtà e correttezza professionale ed efficienza economica, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, allo scopo di favorire orientamenti univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze dei portatori di interesse e al consolidamento di una positiva reputazione aziendale.

#### **1.4 Ambito di applicazione e aggiornamento del Codice Etico**

Il Codice Etico si applica alla Società e ne guida la condotta. Pertanto, il Codice Etico è vincolante per i comportamenti di tutti gli Amministratori, dipendenti e consulenti esterni della Società stessa, nonché per chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, rapporti di collaborazione o partnership.

I destinatari delle norme del presente Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

#### **1.5 Attuazione e aggiornamenti**

La Società ha costituito al proprio interno l'Organismo di Vigilanza, avente il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice Etico e sui modelli di organizzazione, gestione e controllo - di cui al D.Lgs. 231/2001- attuati coerentemente con il Codice stesso.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di esprimere pareri indipendenti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni prese dall'Ente e delle presunte violazioni del Codice Etico; esso ha inoltre la responsabilità della revisione periodica del Codice, da portare all'approvazione dell'Organo Amministrativo, che delibererà l'adozione vincolata del Codice aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza è un organo proprio della Società cui è attribuita tale carica tramite atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Esso è dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo, la sua attività è caratterizzata da professionalità e imparzialità.

L'Ente si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma di informazione e formazione continua sul Codice Etico.

Essa, mediante la predisposizione di un programma delle attività di comunicazione, provvede ad informare tutti i dipendenti e i collaboratori esterni sulle disposizioni e sulle modalità di applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza. In particolare, provvede alla diffusione del Codice presso tali soggetti, all'interpretazione e al chiarimento dei principi e delle disposizioni in esso contenute, alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice, all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che si manifestano al variare del contesto e dell'ambiente di riferimento.

Con delibera dell'Organo Amministrativo il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dai portatori di interesse e/o dall'Organismo di Vigilanza.

#### **1.6 Violazioni del Codice e sanzioni**

Tutti i soggetti interessati dal presente Codice sono tenuti a segnalare, in forma non anonima, eventuali inosservanze e ogni richiesta di violazione- ovvero di aggiramento- del presente Codice; le eventuali segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dai dipendenti della Società e/o alla funzione a ciò preposta individuata dall'Ente. I soggetti destinatari delle segnalazioni valutano l'effettiva violazione della Normativa o del Codice Etico e, se confermata, l'Organismo di Vigilanza la segnala alla struttura preposta per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, che saranno stabilite secondo la gradualità prevista dal Sistema Disciplinare per le diverse violazioni.

Il Società tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

## **2 PRINCIPI GENERALI**

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi sociali ed economici, per il regolare svolgimento delle attività, per l'affidabilità della gestione e l'immagine della Società. Pertanto, a tali principi si ispirano le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni dell'Ente.

### **2.1 Rispetto della persona**

La Società si impegna a rispettare i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui si relaziona. La centralità della Persona si esprime in particolare attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori (siano essi dipendenti o legati da altro rapporto di lavoro), il rispetto dell'art. 32 della Costituzione, l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste dei pazienti, la correttezza e trasparenza della negoziazione verso i fornitori e la Pubblica Amministrazione, la partecipazione attiva alla vita sociale.

Non sono tollerate e sono sanzionate le richieste, accompagnate da minacce o altre violenze, volte ad indurre Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la Legge e il Codice Etico.

L'Ente non deve permettere comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento.

### **2.2 Equità**

La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone garantendo uguali opportunità.

Nei rapporti con i portatori di interesse, nei contatti con la Collettività e la Pubblica Amministrazione, nella gestione del personale e organizzazione del lavoro, nella selezione e gestione dei fornitori.

La Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla religione dei suoi interlocutori.

La Società si impegna, in sintesi, ad operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale degli interlocutori.

Di fronte a situazioni di svantaggio (stato di bisogno, *handicap*, *etc.*) la solidarietà è l'indirizzo che garantisce l'equità di trattamento.

### **2.3 Legalità, onestà e correttezza**

La Società è costantemente impegnata a rispettare tutte le prescrizioni normative e a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscano l'applicazione e il controllo.

Nell'ambito della loro attività professionale, gli Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza la Normativa vigente, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

### **2.4 Efficacia ed efficienza**

La Società si impegna a migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza dei processi dell'Ente, attraverso la predisposizione

e il rispetto di piani per il miglioramento della qualità del servizio e tramite l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del territorio servito e delle sue comunità con l'efficienza ed economicità della gestione.

Tali principi implicano che ciascun destinatario del codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della finalità dell'ente, alla collaborazione con i colleghi ed al perseguimento degli scopi e degli obiettivi di quest'ultimo.

## **2.5 Trasparenza**

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e sulla chiarezza della comunicazione sia all'esterno che all'interno dell'Ente.

Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società si impegnano a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno (Authority, utenti, pazienti) che all'interno dell'Ente.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice, di norma fornite tramite comunicazione scritta.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei pazienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione sia verbale che scritta, costante e tempestiva, chiara ed esauriente, entro i tempi di risposta prefissati.

## **2.6 Lealtà**

Tutti i rapporti con l'esterno devono essere improntati alla massima lealtà, che consiste nell'essere fedeli agli impegni presi e nell'agire con senso di responsabilità

## **2.7 Riservatezza**

La Società assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità alla normativa vigente (Legge n. 196/03). Agli Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria mansione o dei compiti assegnati.

## **2.8 Sostenibilità ambientale**

La politica ambientale dell'Ente nasce dalla consapevolezza che l'ambiente rappresenta un patrimonio da salvaguardare.

La Società è consapevole degli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

La Società promuove pertanto l'integrazione dei problemi sociali ed ambientali nelle proprie attività e nelle relazioni con le parti interessate e contribuisce ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dei diritti delle generazioni future, anche attraverso un dialogo partecipativo con tutti gli Enti Locali, le Istituzioni e le Associazioni dei Cittadini .

A tale fine, L'Ente si impegna ad un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, nonché a prevenire i possibili rischi per le popolazioni e per l'ambiente, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente, tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

## **2.9 Salute e Sicurezza sul lavoro**

La Società pone la salute e sicurezza dei lavoratori ai vertici delle proprie priorità ed assicura un sistema di prevenzione e protezione che garantisce e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

## **3 CRITERI DI CONDOTTA**

### **3.1 Criteri di condotta verso il personale e i collaboratori esterni**

#### **3.1.1 Indipendenza e riservatezza nella selezione e assunzione del personale**

La Società, fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, tutela le pari opportunità nella selezione del personale, tramite valutazioni per la verifica del profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze dell'ente.

Il settore Amministrazione-Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione; tenendo tuttavia in considerazione che la CMP s.r.l. è fondata su una consolidata conduzione di tipo familiare seppur allargata.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo irregolare, non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

#### **3.1.2 Equità e coinvolgimento nel rapporto di lavoro**

Gli Amministratori sono tenuti ad assicurare, nella gestione dei rapporti di lavoro, il rispetto delle pari opportunità e a garantire l'assenza di discriminazioni sui luoghi di lavoro.

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con le attività loro assegnate.

La Società promuove il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori esterni rendendoli partecipi degli obiettivi dell'Ente e del loro raggiungimento.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

I collaboratori della Società, la loro capacità e dedizione, sono fattori indispensabili per il successo dell'Ente. Per questo motivo l'Ente tutela e promuove il valore delle persone, mirando al miglioramento e all'accrescimento del patrimonio di conoscenze ed alla valorizzazione delle competenze individuali possedute.

I processi di gestione e sviluppo del personale si basano sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori nonché sulla valutazione delle competenze e capacità del personale.

La Società è impegnata a valorizzare le competenze delle proprie risorse mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di crescita.

### **3.1.3 Tutela della sicurezza, della salute e della integrità dei lavoratori**

La Società si impegna a tutelare l'integrità dei propri dipendenti diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Inoltre, opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, del personale degli appaltatori e dei collaboratori esterni.

L'Ente assicura un sistema di prevenzione e protezione che prevede il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, oltre alla verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, tenendo in considerazione il grado di evoluzione della scienza e della tecnica.

La Società non considera, nella maniera più assoluta, la violazione di norme antinfortunistiche come un vantaggio o un risparmio per l'Ente.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. Non sono tollerate discriminazioni legate all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei lavoratori.

### **3.1.4 Tutela della Privacy**

E' esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori e dipendenti in generale.

La Società si impegna a tutelare i dati personali dei pazienti e dei dipendenti acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito e delle direttive impartite dalle funzioni aziendali individuate.

Sono adottate tutte le misure idonee ad evitare rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito dei dati o non conforme alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Ai dipendenti non espressamente autorizzati nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003, nonché al regolamento europeo 679/2016, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

### **3.1.5 Affidabilità nella gestione delle informazioni e uso dei sistemi informatici**

Il personale della Società, nello svolgimento del proprio lavoro e nell'ambito delle proprie responsabilità, è tenuto a registrare ed elaborare dati e informazioni in modo completo, corretto, adeguato e tempestivo. Le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie devono attenersi a questi principi anche per consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Coloro cui compete la gestione delle registrazioni contabili e delle informazioni economiche e finanziarie sono tenuti a collaborare con le strutture aziendali competenti, per la corretta applicazione delle procedure di sicurezza informatica a garanzia dell'integrità dei dati.

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici, ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quando previsto dalle leggi vigenti, civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse dell'ente l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Nell'utilizzo delle applicazioni informatiche, ciascuno è pertanto tenuto a:

- utilizzarle secondo le indicazioni e gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei dati informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non incorrere in linguaggi di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine dell'ente;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi o offensivi.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

### **3.1.6 Diligenza nell'utilizzo delle risorse dell'ente**

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare i beni dell'ente, evitando utilizzi impropri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell'efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Parimenti, è cura dei dipendenti e collaboratori non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l'uso fraudolento o improprio, per scopi privati, a vantaggio loro, di terzi o della Società.

Ciascun dipendente e collaboratore dovrà utilizzare i beni dell'ente con scrupolo e parsimonia.

Le risorse della Società per le quali si applicano i principi di diligenza sopra enunciati, includono:

- beni strumentali e materiali di consumo di proprietà dell'Ente;
- beni ottenuti in concessione, in comodato o in uso da parte di Istituzioni pubbliche e private;
- applicazioni e dispositivi informatici, per i quali si richiede di rispettare scrupolosamente le politiche di sicurezza al fine di non comprometterne le funzionalità, la capacità di elaborazione e l'integrità dei dati.

### **3.1.7 Regalie, omaggi e altre utilità**

Gli Amministratori, il Presidente del CdA ed il Delegato alla Sicurezza non possono chiedere, per sé o per altri, denaro, regali o altre utilità, né accettare queste ultime - salvo quelle di valore modico o simbolico o conformi alle normali pratiche di cortesia - da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

I regali e vantaggi offerti - anche se non accettati - che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del superiore gerarchico ovvero dell'Organismo di Vigilanza.

Gli Amministratori, il Presidente del CdA ed il Delegato alla Sicurezza non possono altresì offrire regali o altre utilità - tranne quelli di valore simbolico o conforme alle normali pratiche di cortesia - a tutti quei soggetti da cui possano acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'ente.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a pazienti o fornitori pubblici e privati.

Tutti i dipendenti della Società devono attenersi - in tema di omaggi e regalie - a quanto disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali e dai sistemi disciplinari vigenti.

La Società condanna, tramite l'applicazione del Sistema Disciplinare, i comportamenti sopra riportati, in quanto non consentiti dalla Legge e/o dal Codice Etico.

## **3.2 Criteri di condotta nella conduzione degli affari**

### **3.2.1 Norme generali**

Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti, nei rapporti con terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni ed improntato alla massima correttezza ed integrità.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla Legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni e alle linee guida del presente codice etico.

Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per altri o per la Società.

### **3.2.2 Potenziali conflitti di interesse**

Devono essere evitate e segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni che possano anche solo apparire di conflitto di interesse, ovvero dove un dipendente possa perseguire un personale interesse utilizzando il proprio ruolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di Vertice o di Responsabile di un'unità organizzativa ed avere personali interessi economici comuni con fornitori o concorrenti (possessione di azioni, incarichi professionali, *etc.*) anche attraverso familiari e parenti;
- accettare danaro, favori o indebite agevolazioni da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
- curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di parenti e affini, presso gli stessi.

### **3.2.3 Trasparenza contabile**

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni di base rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per la Società, anche al fine di garantire ai soci ed ai Terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida e venga mantenuta agli atti, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno determinato la determinazione del valore del bene.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della

documentazione di base, o comunque della violazione dei principi fissati dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

#### **3.2.4 Impegno per la soddisfazione dei clienti e qualità dei servizi erogati**

La Società considera la soddisfazione dei clienti come fattore di primaria importanza per la propria immagine e per l'adempimento degli obiettivi dell'Ente.

Pertanto pone estrema attenzione ai bisogni delle comunità servite, impegnandosi ad assumere un atteggiamento disponibile e garantendo la qualità dei servizi erogati e la sollecita e qualificata evasione degli impegni assunti.

La politica di qualità della Società è tesa a garantire adeguati standard ai servizi offerti.

Ogni dipendente e collaboratore esterno dell'Ente si impegna ad assicurare il rispetto di tali livelli di servizio.

La Società si impegna a comunicare con i clienti in modo chiaro e trasparente, informandoli correttamente e costantemente sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli adempimenti a carico, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile ed assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità.

Tutto il personale operativo sul territorio, a seconda dei casi dipendenti o collaboratori della Società, è tenuto a rapportarsi con gli utenti in modo onesto, corretto, cortese e trasparente secondo le procedure e le disposizioni impartite.

#### **3.2.5 Imparzialità e onestà nelle relazioni con i fornitori**

La condotta della Società nelle fasi di approvvigionamento di beni e servizi è improntata alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità di partnership per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità di giudizio.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro e tali da minare la credibilità della Società in merito alla trasparenza e al rigore nell'applicazione della Legge.

Parimenti, non sono ammessi benefici o promesse di favori da parte degli Amministratori, dipendenti o collaboratori esterni dell'Ente verso terzi, al fine di conseguire un interesse o un vantaggio proprio o altrui.

I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente e dell'impegno sociale profuso.

Con l'intento di favorire l'adeguamento dell'offerta dei fornitori a tali standard, la Società si impegna a non abusare del potere contrattuale per imporre condizioni vessatorie o eccessivamente gravose.

Riservatezza e scrupoloso rispetto delle regole in caso di gare per l'acquisto o la cessione di beni e servizi.

#### **3.2.6 Onestà nei rapporti con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e l'AUSL**

Nei rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni coloro che rappresentano la Società sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate.

Non sono ammessi benefici o promesse di favori da parte degli Amministratori, dipendenti o collaboratori esterni della Società verso Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio (quali i rappresentanti di *Authority* ed Enti Locali), dipendenti della Pubblica Amministrazione o funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione, al fine di conseguire un interesse o un vantaggio proprio o altrui. I comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale

conduzione degli affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi di cui al paragrafo 3.2.1.

### **3.2.7 Correttezza nei rapporti con le Rappresentanze Politiche, Sindacali e di Categoria**

La Società è impegnata ad improntare e mantenere un costante e leale confronto con le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Interne dei lavoratori e le Associazioni dei Consumatori, in base a principi di correttezza e trasparenza, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e di quelle previste dai contratti nazionali.

La Società non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. L'Ente si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

### **3.2.8 Correttezza nei rapporti con i Mass Media**

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, debbono essere tenuti unicamente da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle procedure adottate dall'Ente. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale della Società deve essere comunicata alle funzioni responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

La comunicazione verso l'esterno deve assumere i principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche dell'Ente.

I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico e dei protocolli interni, con l'obiettivo di tutelare l'immagine della Società.

Bondeno (Fe), \_\_\_\_\_

L'Organo Amministrativo